

SCHEDA INFORMATIVA

SENTENZE TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO (TRAM) SENTENZE TRIBUNALE FEDERALE (TF)

Giurisprudenza

La scheda espone una scelta di sentenze in materia di commesse pubbliche, brevemente riassunte. È possibile scegliere l'argomento di proprio interesse selezionandolo nel sommario sottostante, dove sono ripresi i macro temi. Le sentenze aggiunte con la pubblicazione dell'aggiornamento della scheda sono quelle con sfondo verde.

Avvertenza importante

Fa fede la versione ufficiale della sentenza dei tribunali, nella misura in cui pubblicata in maniera anonimizzata sui rispettivi portali (Tribunale federale, TF www.bger.ch/it/index/jurisdiction.htm e Tribunale cantonale amministrativo, TRAM www.sentenze.ti.ch) o rilasciata, eventualmente, da tali autorità su richiesta. La presente pubblicazione ha scopo divulgativo, l'Autorità di vigilanza (nelle proprie attività e prerogative) non è in alcun modo legato dal contenuto dello stesso e non risponde di eventuali errori o imprecisioni da considerarsi involontari.

Sommario

1.	Assoggettamento (commesse e committenti)	2
2.	Genere e scelta della procedura	4
3.	Genere di commessa, appalto generale e totale	7
4.	Elementi del bando	8
5.	Idoneità	11
6.	Referenze	15
7.	Criteri di aggiudicazione	17
8.	Verifica delle offerte	19
9.	Aggiudicazione	22
10.	Esclusione	23
11.	Sanzioni	28
12.	Interruzione o annullamento della procedura	29
13.	Rimedi di diritto e aspetti procedurali	31
14.	Fase contrattuale	35
15.	Recenti pubblicazioni	36
15.1	Tribunale federale	36
15.2	Tribunale cantonale amministrativo	38
15.3	Rivista ticinese di Diritto	44

1. Assoggettamento (commesse e committenti)

STA 52.2023.108 del 7 agosto 2023

Assoggettamento per sussidio. La concessione di un diritto di superficie a condizioni di favore, per agevolare il committente nell'adempimento di un compito di interesse generale (costruzione di appartamenti a pigione moderata), costituisce un sussidio. La valutazione del valore del sussidio corrisponde alla differenza tra il valore di mercato del canone e il corrispettivo a carico del beneficiario. Nella fattispecie il sussidio è di CHF 1'060'000.00 (CHF 20'000.00 di riduzione del canone annuo moltiplicato per i 53 anni del pagamento del canone), a cui potrebbero aggiungersi CHF/annui 40'180.00 per i primi 3 anni di esenzione dal pagamento del canone. Il committente deve applicare la LCPubb (art. 2 lett. b LCPubb; consid. 1.8).

STA 52.2022.313 e 52.2022.314 del 31 marzo 2023

Eccezione di applicazione puntuale per la ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona. La rinuncia ad aprire la commessa alla concorrenza internazionale (ad applicare il CIAP) appare giustificata da motivi di sicurezza pubblica (art. 10 cpv. 2 lett. a CIAP): occorre garantire la difesa e la sicurezza dell'edificio del Pretorio, i cui contenuti sono estremamente sensibili vista la sua destinazione e limitare la diffusione dei piani con le indicazioni degli accessi privati dell'edificio e dei percorsi dedicati ai detenuti (consid. 1.1).

STF 2C_705/2019 del 12 febbraio 2021

Respinto il ricorso delle cliniche private che operano in regime LAMal contro la nuova legge/regolamento la quale, parificandole a EOC, le assoggetta all'applicazione della legislazione sulle commesse pubbliche, siccome l'attività in regime LAMal non ha carattere commerciale.

STA 52.2018.411 del 1. marzo 2019

Nozione di commessa pubblica (consid. 1). L'affidamento della gestione di un asilo nido senza contropartita non è una commessa pubblica, l'ente pubblico non interviene in qualità di consumatore di una prestazione: al contrario esso concede, al miglior offerente, il diritto di occupare un proprio bene amministrativo, ottenendo un compenso. La fattispecie non rientra pertanto nel novero di quelle sottoposte alla LCPubb, bensì configura un caso di locazione di immobili comunali ai sensi dell'art. 180 della Legge organica comunale (LOC).

Inoltre, la quota parte (1/3) della somma complessiva del contributo destinato al nido d'infanzia (cfr. art. 30 cpv. 1 e cpv. 3 della *Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni* del 15 settembre 2003, Lfam - RL 874.100) per sostenerne (incentivarne) le attività è un aiuto finanziario la cui erogazione non sottostà al diritto sulle commesse pubbliche. Questa forma di sussidio mira a promuovere l'attuazione di un compito d'interesse pubblico, che l'associazione beneficiaria si è liberamente assegnata, ma che non soggiace tuttavia alle regole abituali di mercato. Non è quindi appropriato prevedere delle procedure di messa in concorrenza al fine di ottenere la prestazione economicamente più favorevole (consid. 1.3 e riferimenti).

DTF 145 II 49 (STF 2C_196/2017 del 21 febbraio 2019) - GZO SA

Una società anonima il cui azionariato è composto da Comuni e che gestisce un ospedale incluso nella lista cantonale degli ospedali, rientra nel campo d'applicazione soggettivo del diritto delle commesse pubbliche. L'interpretazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP deve fondarsi sulle disposizioni dei trattati (consid. 4.1). Condizioni per ammettere l'esistenza di un'istituzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 dell'*Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici* del 15 aprile 1994 (GPA - RS 0.632.231.422) e l'art. 2 cpv. 1 dell'*Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici* del 21 giugno 1999 (ABAP - RS 0.172.052.68; consid. 4.2). La società GZO SA adempie senza dubbio alla maggioranza di queste condizioni (consid. 4.3-4.4.2). Per determinare se si è in presenza di un'attività di carattere commerciale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP, bisogna verificare - alla luce degli scopi della regolamentazione in materia di commesse pubbliche e sulla base di tutte le circostanze significative di fatto e di diritto - se esista una situazione di concorrenza su mercati funzionanti (consid. 4.4.3). Ai pari della situazione di concorrenza con ospedali senza contratto cantonale di prestazioni e con prestatori di servizi ambulatoriali, la pianificazione ospedaliera e la procedura d'adozione della lista degli ospedali non portano a ritenere che la società GZO SA eserciti un'attività di carattere commerciale (consid. 4.5.1-4.5.2). Il meccanismo d'elaborazione delle tariffe ospedaliere (consid. 4.5.3) e la restrizione legale della concorrenza in materia di qualità (consid. 4.5.4) non generano una pressione concorrenziale sufficiente nel quadro dell'assicurazione malattia obbligatoria. In queste condizioni, non è

determinante che i Comuni di riferimento della società GZO SA non siano tenuti dal punto di vista del diritto azionario a sostenerla con fondi pubblici in caso di cattivo andamento degli affari (consid. 4.5.5).

DTF 145 II 32 (STF 1C_46/2017 del 21 novembre 2018)

L'aggiudicazione di una concessione non esclude l'applicazione del diritto delle commesse pubbliche. Se l'aggiudicazione di una concessione esclusiva è inclusa in un contratto globale, la valutazione di alcune circostanze può portare a qualificare l'intero contratto come "appalto pubblico". Ciò avviene, in particolare, quando l'attribuzione di una concessione esclusiva non serve principalmente a uno scopo di regolazione, ma al trasferimento di un diritto avente valore pecuniario per l'adempimento di compiti pubblici; sembra allora opportuno, tenuto conto di tutte le circostanze, classificare l'intero contratto come commessa pubblica (cfr. DTF 144 II 177 consid. 1.3.2 e 2.2; STF 2C_198/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 6.1). Nel caso di specie, l'istanza presentata per un progetto pilota per l'energia geotermica profonda non persegue in alcun modo la volontà dello Stato di delegare ad una società privata l'esecuzione di un compito pubblico, sia che si tratti di sfruttare l'energia geotermica profonda in generale, sia che si tratti di realizzare un particolare progetto pilota. Lo Stato si è infatti limitato ad autorizzare la società convenuta (una persona giuridica privata) a svolgere una specifica attività su richiesta di quest'ultima (consid. 4).

STA 52.2016.242 del 30 maggio 2018

Servizio di bike sharing. Nozione di commessa pubblica (consid. 1.2 e rinvii). Il Tribunale federale, in una decisione che ha interessato la città di Ginevra, ha avuto occasione di esprimersi in merito alla natura delle prestazioni legate alla realizzazione di un sistema di bike sharing (DTF 135 II 49). Esso ha ritenuto che le stesse rappresentino un modo per l'autorità di realizzare un compito pubblico, in quanto destinata a promuovere la mobilità lenta in città al fine di limitare il traffico motorizzato. In questo senso ha precisato che la nozione di compito pubblico deve essere definita in maniera ampia e comprende tutte le attività che favoriscono un interesse pubblico. Tale giurisprudenza è stata recentemente confermata in casi analoghi dall'Alta corte (consid. 1.3 e rinvii).

Nella fattispecie la committente corrisponde un provento annuo di CHF 106'376.– in favore della società di bike sharing. Ininfluente che l'ammontare sia corrisposto in natura (presa a carico della manutenzione). Operazione sottoposta quindi al diritto delle commesse pubbliche (consid. 1.4).

Tuttavia il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché intempestivo (consid. 3), oltre ad aver considerato di non essere tenuto ad entrare nel merito della censura tendente all'accertamento della nullità della delibera, per il fatto che la procedura di accertamento non può servire ad aggirare le conseguenze di una mancata tempestiva impugnazione (consid. 4).

DTF 142 II 369 (STF 2C_6/2016 del 18 luglio 2016) - Aargauische Pensionskasse

Il diritto cantonale può prevedere un campo d'applicazione soggettivo delle norme in materia di commesse pubbliche più esteso di quello previsto dal diritto convenzionale (internazionale), federale e intercantonale (CIAP). Non è arbitrario che la cassa pensioni, quale istituto cantonale, venga sottoposta alle norme cantonali in materia di commesse pubbliche in relazione alle commesse nella fattispecie litigiose (consid. 4).

2. Genere e scelta della procedura

STA 52.2023.94 del 23 giugno 2023

Scelta del progettista. Contestazione della scelta del progettista, che potrebbe utilizzare tutte le informazioni concorrenzialmente rilevanti e soluzioni tecniche che compongono il *know how* degli offerenti e poterle utilizzare a proprio vantaggio in future esecuzioni proprie (consid. 3.1). La scelta del committente di incaricare della progettazione e direzione lavori un'azienda cognita della materia appare pienamente condivisibile. Il progettista non può prendere parte alla gara, altrimenti sarebbero dati i presupposti del motivo d'esclusione della preimplicazione (art. 35 RLCPubb/CIAP). Il progettista sottostà al segreto professionale in merito a quanto viene a conoscenza nell'ambito della presente procedura. I pannelli fotovoltaici sono dei prodotti fortemente standardizzati e pertanto nelle offerte e nei progetti per gli impianti in oggetto non vi sarebbero informazioni di carattere confidenziale, meritevoli di tutela (consid. 3.2).

STA 52.2022.406 del 9 marzo 2023

Incarico diretto con il sollecito di più offerte (art. 7 cpv. 4 LCPubb e art. 13c RLCPubb/CIAP; consid. 3.2). La procedura si caratterizza per l'assenza di particolari esigenze di forma e non bisogna pertanto mostrarsi troppo severi nell'esame delle offerte (come nella fattispecie dove sono stati lasciati in bianco i campi relativi alle ore impiegate per singola fase, ma deducibili; consid. 4). Il modulo d'offerta lasciava libertà agli offerenti di proporre un montante ore, di modo che il prezzo finale non dipendeva solo dalla tariffa applicata, bensì anche dal dispendio che il singolo offerente stimava di impiegare per la commessa. Dall'incarico diretto concorrenziale ci si attende che la commessa sia deliberata sulla base del minor prezzo. L'assegnazione di opere specialistiche come quelle oggetto dell'appalto in questione mal si conciliano con un'aggiudicazione fondata solo sull'economicità dell'offerta. Laddove il committente ha tenuto in considerazione l'attendibilità delle ore previste per l'esecuzione del mandato la sua decisione non appare lesiva del diritto (consid. 5.2).

STA 52.2021.491 del 14 febbraio 2022

Incarico diretto con il sollecito di più offerte (art. 7 cpv. 4 LCPubb e art. 13c RLCPubb/CIAP; consid. 3.2). La committenza non era affatto tenuta a informare in anticipo che avrebbe richiesto più offerte; un simile agire avrebbe rischiato di creare confusione negli offerenti. Il fatto che la ricorrente non abbia proposto il suo miglior prezzo (speculando sulla possibilità di applicare uno sconto, ciò che nell'incarico diretto comparativo è vietato) è una scelta di cui deve assumersi le conseguenze (consid. 3.3).

STA 52.2021.53 del 10 maggio 2021

La procedura di concorso soffre di gravi lacune di impostazione che non permettono di portarla a termine (consid. 5). Nell'ambito dei concorsi indetti tramite la procedura selettiva, è necessario che tutte le candidature inoltrate siano valutate in base ai medesimi criteri di scelta, i quali devono essere comunicati ai potenziali concorrenti sin dall'inizio della gara (consid. 5.1). Nella fattispecie il committente ha fissato i criteri di scelta senza indicare alcun fattore di ponderazione e non definivano in alcun modo il metodo di valutazione dei diversi criteri. La mancata predeterminazione della scala e del metodo di valutazione di tutti i criteri di scelta è troppo importante e comporta l'annullamento del concorso (consid. 5.2).

STA 52.2020.368 del 23 ottobre 2020

Il committente, indicando una procedura su invito in cui tutti e 4 gli offerenti interpellati erano in grado di fornire il prodotto che intendeva acquistare (indicando la marca), non ha portato ad alcuna limitazione illecita dei potenziali concorrenti. Le finalità dell'art. 10 cpv. 2 RLCPubb/CIAP non sono state disattese. La scelta si giustifica pure per diversi vantaggi tecnici e gestionali (compatibilità con un altro sistema già in uso; consid. 6.2).

STA 52.2020.218 del 7 settembre 2020

Incarico diretto ordinario (art. 7 cpv. 3 lett. h LCPubb). Incarico diretto con il sollecito di più offerte (art. 7 cpv. 4 LCPubb e 13c RLCPubb/CIAP).

Il nuovo art. 7 cpv. 4 LCPubb, prevede che nella procedura ad incarico diretto possono essere richieste in forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito l'art. 13c RLCPubb/CIAP specifica che il committente può sollecitare le offerte una alla volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le medesime (cpv. 3). Con queste disposizioni, in vigore dal 1. gennaio 2020, il Legislatore ticinese ha voluto introdurre nell'ordinamento cantonale sulle commesse pubbliche la procedura dell'incarico diretto comparativo o concorrenziale, già conosciuta in altri Cantoni, la cui legittimità è comunque controversa in seno alla dottrina in quanto mira a reintrodurre la concorrenza in un ambito che si caratterizza proprio per l'essenza di questa componente.

Da un lato in effetti questa procedura risponde all'esigenza pratica dei committenti di disporre di una procedura semplice, informale e poco costosa in grado di consentire loro nei casi di scarso valore di raccogliere più offerte e di confrontarle tra di loro in modo tale da poter optare per quella più vantaggiosa. Ciò si avvera particolarmente utile laddove l'ente pubblico deve procurarsi beni o prestazioni senza essere a conoscenza in modo preciso della situazione di mercato all'interno della quale deve muoversi: sollecitando più offerte, anziché una sola, esso si pone nella condizione di poter effettuare dei paragoni che gli consentono di scegliere con la dovuta cognizione di causa l'offerta economicamente più conveniente. In quest'ottica, secondo una parte della dottrina, la procedura ad incarico diretto concorrenziale può essere in particolare ammessa per prestazioni o forniture tutto sommato semplici, dove il criterio del prezzo è il solo determinante o perlomeno ha un ruolo chiaramente preponderante. In questo senso vanno anche le direttive emanate dalle autorità di vigilanza sui mercati pubblici di alcuni cantoni svizzeri, come ad esempio Vaud e Vallese. Secondo altri autori la procedura per incarico diretto concorrenziale può essere impiegata anche per aggiudicare delle commesse di una certa complessità: decisivo è unicamente il fatto che il committente eviti di far sorgere nei concorrenti la convinzione che egli voglia seguire una procedura su invito, poiché se invece dovesse procedere in via di incarico diretto violerebbe l'affidamento da loro riposto in tale circostanza.

Dall'altro lato si deve però considerare che contro l'ammissibilità di un simile modo di procedere viene eccepito il fatto che in pratica si mette in atto una sorta di procedura ad invito, per la quale il committente sarebbe però tenuto ad osservare tutte le prescrizioni che la legge prevede in questi casi. A tale proposito occorre ricordare che il committente è pur sempre libero di scegliere una procedura di concorso di rango superiore rispetto a quella che sarebbe necessario seguire in base al valore della commessa. In questo senso esso può, laddove è ammissibile procedere con un incarico diretto, optare in sua vece per una procedura su invito, selettiva o aperta. Se fa ciò, deve comunque attenersi fino in fondo alla procedura prescelta, osservandone tutte le regole che la disciplinano e la contraddistinguono. La questione di sapere se il committente abbia optato per una procedura ad incarico diretto concorrenziale o per una procedura su invito non è comunque sempre di agevole momento. Per questo motivo la stazione appaltante deve mantenere sin dall'inizio un atteggiamento trasparente e non contraddittorio riguardo alla procedura che intende effettivamente applicare e non può mescolare i vari tipi di procedura a sua disposizione. Se opta per un incarico diretto concorrenziale, deve soprattutto fare in modo, come già esposto sopra, di non confondere i potenziali offerenti dando loro l'impressione di voler indire una procedura su invito. Una simile convinzione può ad esempio nascere dal fatto che il committente ha informato tutti gli offerenti interpellati che verranno messi in concorrenza tra loro e che le loro offerte saranno valutate sulla base di una serie di criteri di aggiudicazione annunciati in anticipo, come pure se pretende da loro informazioni precise sui termini di esecuzione della commessa, sulle persone chiave che interverranno come pure sull'impegno della ditta nella formazione di apprendisti (consid. 2.2).

Nella fattispecie si tratta però di una commessa complessa. Le prestazioni di servizio fornite da specialisti particolarmente qualificati non sono infatti beni ampiamente standardizzati (cfr. anche STA 52.2008.116-120 del 18 aprile 2008), mentre l'incarico diretto con il sollecito di più offerte si dovrebbe contraddistinguere per la sua semplicità e l'assenza di particolari esigenze di forma (consid. 3.2). Il capitolato, rimasto incontestato, indicava tuttavia espressamente che il committente avrebbe determinato l'offerta migliore in funzione dei criteri di aggiudicazione esposti, condizione valida anche per un incarico diretto con il sollecito di più offerte e vincolante tanto per i concorrenti quanto per il committente. La decisione di aggiudicazione del Municipio, che ha fatto astrazione delle regole contenute del concorso (da lui stesso stabilite) è pertanto manifestamente lesiva del diritto (violazione delle regole di gara e dei principi generali in materia), al punto da integrare addirittura gli estremi dell'arbitrio (consid. 3.3). Ricorso accolto, decisione annullata e aggiudicazione "diretta" alla ricorrente (consid. 4.1).

STA 52.2016.20 del 10 luglio 2016

Un comune non può conferire il mandato di gestione del proprio portafoglio assicurativo a un intermediario tramite un contratto di brokeraggio, nemmeno in esito a pubblico concorso. Verrebbe altrimenti eluso l'obbligo di instaurare una procedura concorsuale per la stipulazione delle singole polizze assicurative. Il broker, come specialista della materia, potrebbe fungere tutt'al più da ausiliario del committente nella procedura di concorso volta ad aggiudicare una determinata polizza assicurativa, sempre che in capo alla sua persona non siano ravvisabili motivi di ricusazione tali da impedirgli l'assunzione del mandato nel rispetto dei principi della parità di trattamento e dell'efficace concorrenza sanciti dal CIAP e dalla LCPubb (consid. 2.1).

STA 52.2005.78 del 29 marzo 2005

Definizione di bando quale elemento impugnabile (consid. 1.2). Definizione di procedura ad invito (consid. 2.1). La LCPubb regola le procedure ammissibili in modo esaustivo. È inammissibile una procedura su invito aperta a una cerchia indeterminata di potenziali interessati. Ad ogni modo, il valore della commessa, costituita da un insieme di lavori puntuali

per un importo complessivo superiore al milione di franchi, travalica di gran lunga il limite di CHF 200'000.– fissato dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb. Infine è lesiva del diritto – e non prevista dalla legge – la decisione di concludere la procedura scegliendo 7 ditte a cui affidare, di volta in volta, a turno e secondo modalità non meglio precisate, l'esecuzione dei lavori. Infatti, le modalità con cui i lavori saranno puntualmente e concretamente assegnati alle ditte prescelte non possono essere lasciate alla libera discrezione del committente, ma devono essere preventivamente stabilite, in modo da salvaguardare i principi della trasparenza, della parità di trattamento e dell'impiego parsimonioso delle risorse, posti a fondamento dell'ordinamento sulle commesse pubbliche (consid. 2.2).

3. Genere di commessa, appalto generale e totale

STA 52.2020.408 del 26 novembre 2020

Il rivestimento di pareti messo a concorso rientra pure nel campo di attività del gessatore; tuttavia, la scelta di riunire in un unico concorso tutte le opere, affidandole a ditte di falegnameria, è coerente e giustificata da ragioni pratiche e organizzative (stesso materiale di rivestimento delle altre opere a concorso). Vista l'utilità di riunire le prestazioni, la categoria dei gessatori e plafonatori non sono in grado di eseguire la totalità delle opere occorrenti al committente (consid. 3.4).

STA 52.2019.646 del 25 giugno 2020

La fornitura di materiale di videosorveglianza mobile può essere considerata un bene ampiamente standardizzato. Nella fattispecie la descrizione dei prodotti richiesti è precisa e univoca, ossia si tratta di elementi prodotti in serie su larga scala industriale. Il fatto che i singoli prodotti siano in sé complessi dal profilo tecnologico è assolutamente ininfluenza e non permette da solo di escludere che gli stessi possano essere qualificati come beni ampiamente standardizzati (consid. 3.2). Definizione di prodotti di una determinata fabbricazione e di un ben preciso modello. Nella procedura su invito, se tutti gli offerenti invitati sono in grado di fornire i prodotti ricercati non vi è una limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. Scelta sostenuta pure da vantaggi tecnici e gestionali, per assicurare uniformità dei prodotti (prodotto già installato su buona parte dei veicoli) e personale già formato (consid. 6.2).

STA 52.2019.268 del 1. ottobre 2019

Nell'evenienza concreta, la fornitura e posa dei giochi occorrenti al parco giochi della scuola dell'infanzia sono assimilabili ad una commessa edile. Ai concorrenti non è infatti chiesto unicamente di fornire i giochi, ma anche di installarli durevolmente nel terreno, effettuando i lavori preparatori (scavo e pavimentazione) necessari. Oggetto della gara non è quindi una (mera) commessa di fornitura, ossia l'acquisizione di un bene mobile, mediante compravendita, leasing, locazione o nolo-vendita. Tanto meno in essa sono ravvisabili le connotazioni di una commessa mista. Lo prova, del resto, il ripetuto richiamo alle norme SIA 118 contenuto negli atti concorsuali, tipiche dei contratti edili (consid. 3.1).

STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019

Le condizioni di idoneità dell'art. 34 RLCPubb/CIAP devono essere adempiute da parte dei subappaltatori che svolgono in prima persona le prestazioni artigianali (n.d.r. non caratteristiche) oggetto della commessa (n.d.r. mista) e sono tenuti al rispetto dei requisiti richiesti dalla legge (cfr. artt. 24 LCPubb e 36 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP). Inoltre la manutenzione di un impianto di riscaldamento rientra nelle opere di carattere artigianale (da cui l'applicabilità dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP) e non è quindi da considerarsi una prestazione di servizio (consid. 5). Se un subappaltatore risulta inidoneo, l'offerente va escluso (cfr. consid. 5.2 e 6.1).

STA 52.2017.316 del 14 febbraio 2018

Pietra naturale. Fatta eccezione dei dadi (disponibili sul mercato del granito in diversi assortimenti: 4/6 cm, 6/8 cm, 8/10 cm, 10/12 cm, ecc. e quindi da considerarsi una mera fornitura), le lastre e le mocche di granito di cui il committente ha chiesto la fornitura non sono reperibili già pronte, ma necessitano di una lavorazione *ad hoc*. Tali prodotti devono infatti essere appositamente approntati per soddisfare i bisogni del committente che li ha commissionati impartendo istruzioni mirate, volte a definirne le specificità e le dimensioni con precisione millimetrica. Lavorazione (taglio e realizzazione) che i concorrenti non possono quindi delegare a terzi, trattandosi della prestazione principale e caratteristica (consid. 3.1).

4. Elementi del bando

STA 52.2022.153 del 9 agosto 2022

Preventivo di riferimento del committente. In caso di deposito di un preventivo di riferimento, la sua pubblicazione al momento dell'apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire che il documento è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato risultato (consid. 3).

STA 52.2022.154 del 28 luglio 2022

Compilazione dell'elenco prezzi. La ricorrente ha tralasciato di compilare parzialmente una posizione dell'elenco prezzo, inserendo il prezzo unitario e complessivo per i mq richiesti, senza fornire ulteriori indicazioni (tipo di prodotto e relativo dosaggio). Il committente non ha elencato delle specifiche tecniche della posizione in oggetto e pertanto le informazioni omesse non influivano sulla validità e qualità dell'offerta, dato che il prodotto da utilizzare era a libera scelta del concorrente. Altri 3 offerenti (su 8 totali) sono incappati nella medesima svista. La carente impostazione del bando avrebbe imposto al committente di far uso di una ragionevole tolleranza, considerato che la posizione incriminata di CHF 1'500.00 è una posizione secondaria sia per l'entità (circa lo 0.186% dell'ammontare totale dell'offerta) sia per l'importanza dei lavori (consid. 4.1).

STA 52.2021.482 del 12 maggio 2022

Il committente può modificare le condizioni di gara prima dell'apertura delle offerte. Qualora il committente intenda modificare in corso di procedura determinati requisiti o condizioni del concorso, la modifica sia comunicata a tutti coloro che hanno richiesto i documenti di gara. Se la modifica riguarda un aspetto importante, la committenza deve interrompere la procedura e riavviarla in modo che i nuovi potenziali offerenti abbiano la possibilità di presentare un'offerta per aggiudicarsi il nuovo appalto, segnatamente quando: questo si riflette nel valore del contratto, in modo tale da imporre la scelta di una procedura di rango superiore per il superamento di un determinato valore soglia; la modifica del progetto porta ad aspettarsi un'estensione del gruppo di potenziali offerenti; ha un effetto notevole sulla base di calcolo del prezzo; comporta un cambiamento nei criteri di aggiudicazione (consid. 4.1).

STA 52.2021.347 del 22 novembre 2021

Specifiche tecniche. Imponendo in modo vincolante la fornitura di determinate lamelle, il committente ha violato le disposizioni sulle specifiche tecniche. La violazione è importante e grave e comporta l'annullamento di tutto il procedimento concorsuale (consid. 4.2).

STA 52.2020.550 del 1. febbraio 2021

La modifica della condizione del bando implica un'estensione della cerchia dei potenziali offerenti. Pertanto il bando va annullato, spetterà al committente indire una nuova gara (consid. 5).

STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020

Bando funzionale. La particolarità di questa procedura risiede nel fatto che il committente si limita a descrivere lo scopo della commessa, indicando i requisiti imprescindibili della prestazione (cfr. quanto prevede a livello federale l'art. 16a cpv. 2 e 3 dell'*Ordinanza sugli acquisti pubblici* dell'11 dicembre 1995 [OAPub - RS 172.056.11]; cfr. pure art. 10 RLCPubb/CIAP sulle informazioni che devono contenere i documenti di gara). L'ente banditore rinuncia per contro a stabilire un capitolato dettagliato, limitandosi a formulare le sue necessità sotto forma di un programma di obiettivi. Spetta quindi ai concorrenti concretizzare questa descrizione aperta dell'oggetto della commessa determinando precisamente il contenuto delle prestazioni (consid. 3).

STA 52.2020.418 del 26 novembre 2020

Opere di sottofondo, rivestimenti in resine e pavimento sportivo per la nuova palestra. Le opere da sottofondo (da esaminare dal profilo tecnico e non semplicemente quantitativo) non costituiscono lavori speciali, d'importanza secondaria e pertanto suscettibili di essere affidati a terzi. Infatti comprendono l'impermeabilizzazione del supporto contro l'umidità ascendente, la posa di strati isolanti contro il rumore da calpestio e di strati di separazione di scorrimento, nonché la posa di betoncini flottanti (consid. 4.2).

STA 52.2020.408 del 26 novembre 2020

Opere di falegnameria e di rivestimento di pareti interne in legno. La fornitura e posa di porte, guardaroba e tribuna non costituiscono lavori speciali, d'importanza secondaria e pertanto suscettibili di essere affidati a terzi (consid. 5.2).

STA 52.2020.365 del 9 novembre 2020

Sopralluogo fissato a una settimana esatta dalla pubblicazione dell'avviso di gara (4 giorni lavorativi): modalità non insolita, l'incontro non presupponeva nessuna preparazione, tempistiche del committente ristrette (consid. 4.1). La disposizione di gara non tende quindi a ridurre in modo ingiustificato il numero di potenziali concorrenti e non lede i principi che reggono la legislazione delle commesse pubbliche (consid. 4.2).

STA 52.2020.177 del 28 ottobre 2020

Contestazione della definizione di un lotto: troppo ampio e per il quale occorre mettere a disposizione 7 veicoli e 14 autisti (consid. 3). Il committente ha definito i lotti secondo proprie esigenze logistiche e pratiche (consid. 3.1). L'accesso alla gara a imprese di modeste dimensioni è garantito dalla possibilità di consorziarsi (pure il ricorrente ha partecipato 4 anni fa unendosi con altre due ditte). Il comprensorio non è sproporzionato rispetto a quello di altre regioni del Ticino. Il contenuto della commessa e le regole della gara vanno stabilite nel rispetto della legge e in funzione delle oggettive esigenze del committente, non secondo le rivendicazioni dei potenziali concorrenti volte a favorire sé stessi (consid. 3.2).

STA 52.2019.209 del 2 ottobre 2019

Per l'art. 40 cpv. 2 RLCpubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede. È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi. Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione. Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (consid. 2.2). Malgrado gli atti di gara contengano disposizioni contraddittorie in merito all'ammissibilità delle referenze, il ricorrente ha nella fattispecie preso parte alla gara senza eccepire alcunché. L'errore redazionale in cui è incappata la committenza non è stato considerato tale da invalidare l'intera procedura di aggiudicazione. Nella fattispecie ritenuta preminente la disposizione indicata in posizione privilegiata negli atti di gara (consid. 3.1 e 3.2).

STA 52.2018.507 del 17 aprile 2019

Discriminatorio e del tutto sprovvisto di ragioni oggettive e pertinenti è, nella fattispecie, il criterio d'idoneità particolare riferito alle referenze, che restringe l'abilitazione a concorrere alle sole ditte che dimostrano di avere svolto, negli ultimi tre anni, un servizio di trasporto equivalente, ovvero per merci analoghe a quelle citate in questi atti ed attribuito da un istituto sanitario con un numero di letti pari ad almeno 300. Contrariamente a quanto afferma l'ente banditore, il tipo di prestazione richiesta non risulta inoltre affatto particolarmente complessa (consid. 4). Criterio di idoneità particolare di tipo ecologico invece ammesso e confermato, quello di dover disporre al momento dell'inoltro della candidatura dei veicoli Euro 6 necessari (disponibili sul mercato da più di 5 anni), senza tener conto dei tempi occorrenti per la fornitura dei mezzi pesanti da acquistare (consid. 5).

STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018

Diritto di ricorso contro il bando (consid. 1.2.2) e definizione di bando quale *lex specialis* che vincola committente e offerente (consid. 2). Nozioni di consorzio (consid. 3.1.1) e di subappalto (consid. 3.1.2). La decisione di limitare o escludere il consorzio tra offerenti, come pure quella di ammettere il subappalto, rientrano nel quadro delle scelte che il committente è chiamato preliminarmente ad effettuare in ordine alla definizione del profilo dei concorrenti entranti in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Si tratta pertanto di decisioni che, per certi aspetti, possono essere ricondotte al tema dell'idoneità dei concorrenti (consid. 3.2), per le quali il committente fruisce di un ampio potere discrezionale, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara e può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a della *Legge sulla procedura amministrativa* del 24 settembre 2013, LPAm - RL

165.100). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (consid. 3.3).

STA 52.2018.170 del 9 aprile 2019

L'avviso di gara stabiliva che l'iscrizione sarebbe dovuta pervenire entro venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11:00; il programma di concorso precisava che non sarebbero state ammesse iscrizioni pervenute in ritardo. Il committente ha attribuito chiaramente e inequivocabilmente un valore ricettizio alla candidatura dei concorrenti (p. 4). Il rischio di una tardiva ricezione da parte della committenza grava sui concorrenti (p. 5). La candidatura essendo giunta oltre il termine fissato dal committente andava esclusa dalla gara (p. 6).

STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018

La prescrizione che impone all'offerente di indicare nel prezzo globale anche le spese di trasferta per l'esecuzione di prestazioni di servizio presso località non note e non ancora designate (oltre il luogo principale, invece noto) non permette al concorrente di valutare compiutamente i costi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni, in particolare quelli legati alle trasferte del personale che sarebbe chiamato a spostarsi per tutto il territorio del Cantone Ticino. Oneri di cui l'offerente si deve far carico e che, secondo le condizioni di gara, è tenuto ad integrare nel prezzo finale proposto. Così come esposto, l'oggetto della commessa non è quindi sufficientemente determinato per permettere ai concorrenti di allestire offerte attendibili e rispettose dei principi che reggono la materia (consid. 3).

STA 52.2017.318 del 18 ottobre 2017

Ricorso contro il bando dichiarato irricevibile. La ricorrente non ha reso verosimile di essere in grado di inoltrare un'offerta valida in caso di eventuale ripetizione del concorso, in particolare per rapporto al criterio di idoneità delle referenze, contestato tardivamente (in replica) e solo dopo che il committente con la sua risposta di causa ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione (irricevibilità). In altre parole, la ricorrente non ha comprovato un interesse pratico e attuale all'accoglimento del ricorso (consid. 1).

5. Idoneità

STA 52.2023.246 del 14 settembre 2023

Iscrizione a un'associazione. Criterio di idoneità particolare: l'ingegnere del traffico deve essere iscritto all'Associazione Svizzera degli ingegneri ed esperti del traffico (SVI) o corrispondente associazione estera. Inoltrando la candidatura senza eccepire alcunché, se non una volta preso atto dell'esclusione per inidoneità, la critica è manifestamente tardiva. La portata della regola era facilmente riconoscibile e non vi sono elementi che lascino pensare che l'introduzione del criterio si traduca in una limitazione eccessiva della cerchia dei concorrenti (infatti ci sono 500 professionisti in Svizzera affiliati alla SVI). Per quanto opinabile possa apparire questo criterio, il fatto che permetta l'accesso a un congruo numero di professionisti e che sia fissato allo scopo di garantire lo svolgimento della commessa a ingegneri in possesso di adeguati titoli di studio e sufficiente esperienza professionale permette di escludere quantomeno una grave violazione della legislazione sulle commesse pubbliche (consid. 3).

STA 52.2023.228-229 del 24 agosto 2023

Veicoli. Criterio di idoneità particolare: disporre di 2 veicoli a 3 assi. Non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il numero di potenziali concorrenti sia a tal punto limitato da ostacolare in maniera inammissibile la libera concorrenza (consid. 4.1). Giustificata l'esigenza del committente di richiedere veicoli a 3 assi, al fine di ridurre in modo massiccio gli spostamenti e con essi l'aggravio ambientale e il costo complessivo dei servizi. È sostenibile che il committente adotti delle disposizioni al fine di assicurare che i servizi di raccolta dei rifiuti siano il più ecologici e il meno costosi possibile. Infatti, porre una specifica esigenza tecnica in capo agli autocarri da impiegare appare senz'altro un mezzo adeguato allo scopo. Infine, l'utilizzo di veicoli 3 assi è perfettamente compatibile con la morfologia del territorio e il calibro della sua rete stradale (consid. 4.2).

STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022

Conoscenze della lingua italiana. Criterio di idoneità particolare in capo al personale incaricato della commessa: ottime conoscenze della lingua italiana (almeno livello C2). Nella fattispecie, il *Curriculum vitae* della persona designata presenta un errore di battitura (italiano C1), non vi è dubbio che l'italiano è la sua lingua madre (consid. 3).

STA 52.2022.67-68 del 1. settembre 2022

Diploma estero. La persona indicata dispone di un diploma rilasciato in Italia, tuttavia senza dichiarazione di equipollenza che permetta di ritenerlo equivalente all'AFC richiesto. Inoltre non ha l'esperienza professionale richiesta (consid. 3.5.2).

STA 52.2021.314 del 2 novembre 2021

Criterio di idoneità: iscrizione nel rispettivo albo professionale (art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; consid 3.1). Le informazioni contenute nel sito della Commissione di vigilanza LEPICOSC non possono, allo stadio attuale, venire attribuiti effetti giuridici vincolanti. I concorrenti devono produrre una dichiarazione (consid. 3.2).

STA 52.2021.271, 52.2021.272 e 52.2021.278 del 18 ottobre 2021

Oggetto di procedure di aggiudicazione possono essere solo beni rispettivamente prestazioni forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico (consid. 4.1). Nella fattispecie le eventuali manchevolezze addotte dalla ricorrente (che l'aggiudicataria non dispone di un parcheggio autorizzato dove stazionare i propri veicoli e che ricorra ad aree discoste, per lo più situate fuori della zona edificabile) non concernono direttamente lo svolgimento del mandato deliberato tramite concorso pubblico. Seguire le tesi della ricorrente imporrebbe al committente di eseguire verifiche a tutto tondo sul comportamento degli offerenti in ambiti che solo indirettamente attengono alle prestazioni appaltate, ciò che sarebbe sproporzionato, per non dire impensabile (consid. 4.2).

STA 52.2020.444 del 19 aprile 2021

La deliberataria (cooperativa) non impiega dipendenti. La prestazione caratteristica stipulata tra le parti non consiste nella semplice messa a disposizione del personale necessario, ma nell'esecuzione vera e propria della commessa. Gli autisti, benché soci della cooperativa, sono titolari di una ditta individuale. I soci si sono impegnati a eseguire il mandato richiesto con i propri mezzi e sotto la loro responsabilità. Esecuzione in proprio (segnatamente con il personale) non data (consid. 4.2).

STF 2C_661/2019 del 17 marzo 2021

L'impiego di personale fornito da terzi non è assimilabile al subappalto. Per limitare l'impiego di personale interinale nelle commesse pubbliche è possibile lavorare sui criteri di idoneità, ad esempio: (1) esigere che la ditta offerente sia stabile sotto il profilo del personale e che svolga la commessa impiegando personale dirigente che dispone di esperienza nel campo ed è alle sue dipendenze già da tempo; (2) essere preteso dalla ditta aggiudicataria che la maggior parte dei lavoratori impiegati per portare a termine la commessa – anche in funzioni subordinate – siano già alle dipendenze della ditta e non siano invece assunti appositamente a tal fine (consid. 5.2). Le agenzie interinali non sono sottoposte alle regole applicabili del subappalto e sono escluse dal campo d'applicazione dell'art. 24 LCPubb (consid. 6).

STA 52.2020.497 del 20 gennaio 2021

Opere di impermeabilizzazione, isolamento e di lattoniere. Criterio di idoneità particolare: possesso di almeno 6 certificati di abilitazione alla posa del manto di materiale sintetico TPO (consid. 3.1). Criterio pertinente in quanto ha lo scopo di garantire che l'esecuzione della commessa sia affidata a operai qualificati. Criterio severo ma non sproporzionato: sia per l'importanza delle opere sia per le dimensioni della superficie da trattare. Clausola non di ostacolo alla libera concorrenza: è plausibile che su territorio svizzero vi siano più ditte del settore in grado di fornire le prestazioni oggetto del concorso (consid. 3.2).

STF 2C_678/2018 del 5 giugno 2019

Commessa di sgombero neve. Pur disponendo del personale e veicoli necessari al momento dell'inoltro dell'offerta, nel periodo di svolgimento della commessa l'impresa non potrà disporre di veicoli e autisti già destinati ad altri lotti aggiudicati dal Cantone. Il Tribunale cantonale amministrativo ha di conseguenza correttamente escluso l'offerta in applicazione dell'art. 25 lett. a LCPubb (in relazione con l'art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP) (consid. 3.2).

STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019

L'art. 34 RLCPubb/CIAP (idoneità tecnica / capacità professionale) poggia su una sufficiente base legale costituita dai combinati artt. 20 cpv. 1 e 22 cpv. 1 lett. a LCPubb è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e soddisfa il principio della proporzionalità (consid. 3.3). Un ricorrente locale (n.d.r. in questo caso ticinese) non è abilitato ad invocare la Legge sul mercato interno (LMI) che assicura il libero scambio intercantonale (consid. 4). Le condizioni di idoneità di cui sopra devono essere adempiute da parte dei subappaltatori che svolgono in prima persona le prestazioni artigianali (n.d.r. non caratteristiche) oggetto della commessa (n.d.r. mista) e sono tenuti al rispetto dei requisiti richiesti dalla legge (cfr. artt. 24 LCPubb e 36 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP; consid. 5). Se un subappaltatore risulta inidoneo, l'offerente va escluso (consid. 5.2 e 6.1).

STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019

Nel fatto di avere i medesimi amministratori o di essere controllate dalle stesse persone non è ravvisabile alcun comportamento illecito. È un semplice dato di fatto, che può assurgere a indizio di un'intesa di tipo cartellistico soltanto in concorso con altri elementi. Non è quindi atto, da solo, a giustificare l'esclusione delle offerte. La LCPubb non vieta di principio a due società diverse, che fanno capo agli stessi titolari o sono controllate dalle stesse persone, di inoltrare ognuna un'offerta per lo stesso concorso. Né impedisce d'altra parte a uno stesso partecipante di insinuare due distinte offerte per la medesima gara (consid. 3.2.2 e rinvii, cfr. anche consid. 4). La circostanza per cui il gruppo di imprese citate dal ricorrente abbia inoltrato delle offerte anche in settori geograficamente sfavorevoli non basta tuttavia a rimproverare loro alcun comportamento tale da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante (art. 25 lett. d LCPubb). Concorrenza che non può dirsi intralciata neppure per il (n.d.r. solo) fatto che i rappresentanti di un'offerente e l'amministratore unico di un'altra si sarebbero incontrati, prima dell'inoltro delle offerte, per discutere di un'eventuale collaborazione in vista della partecipazione alle gare d'appalto. Il Consorzio si limita infatti ad addurre i predetti fatti quali indizi di un accordo interaziendale destinato ad influenzare il prezzo medio determinante per calcolare il punteggio relativo all'attendibilità del prezzo, ma non sostanzia tuttavia le sue affermazioni con elementi concreti tali da far supporre che le ditte in questione abbiano preso accordi illeciti al solo fine di falsare il risultato del punteggio relativo all'attendibilità del prezzo e, quindi, l'esito delle gare d'appalto. In queste condizioni, non spetta di certo al Tribunale di ricercare d'ufficio la verità (consid. 5.2). Secondo il Tribunale cantonale amministrativo, il criterio di aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi (vincolante e correttamente preannunciato con gli altri, cfr. consid. 6), è stato correttamente applicato (consid. 7).

STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019

Idoneità "tecnica / professionale" ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP; definizione di "titolare", "membro dirigente" e "effettività dell'attività dirigenziale". Da valutarsi anche se l'interessato dispone di un diritto di firma. Ad ogni

modo, per poter essere ritenuta preponderante, un'occupazione deve perlomeno essere di grado superiore al 50% (consid. 2.3.). Esclusione confermata.

STA 52.2018.54 dell'11 maggio 2018

L'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP conferisce alle Commissioni paritetiche il compito di verificare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Queste sono infatti in grado, più del committente, di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sia sul rispetto dei CCL da parte dei concorrenti che l'hanno sottoscritto, sia sull'equivalenza delle condizioni contrattuali praticate da parte dei concorrenti che non l'hanno sottoscritto, in quanto non dichiarato obbligatorio. Va da sé che le Commissioni paritetiche non possono rifiutarsi di rilasciare qualsiasi dichiarazione o limitarsi a certificare l'eventuale mancata sottoscrizione di un CCL, ma devono concretamente verificare se le condizioni contrattuali applicate ai suoi dipendenti da una ditta che non l'ha sottoscritto rispettano quelle del CCL (consid. 3.3).

STF 2C_498/2017 del 5 ottobre 2017

Solo beni e prestazioni forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico possono essere oggetto di procedure di aggiudicazione. Tale principio non necessita di essere indicato nel bando poiché risulta dall'art. 5 cpv. 1 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* del 18 aprile 1999 (Cost. - RS 101). Nella fattispecie, benché non prevista dal bando (incontestato), la condizione di disporre di una licenza edilizia per l'attività di compostaggio avrebbe dovuto essere adempiuta. Ciò che non è il caso della aggiudicataria, nonostante figuri nella lista dei centri di compostaggio allestita dal Cantone Ticino (consid. 4).

STA 52.2017.107-121 del 19 luglio 2017

La commessa oggetto del contendere rientra nel novero delle opere artigianali da lattoniere e copritetti, ovvero a due settori professionali del tutto diversi e ben distinti. Questo per volontà del committente, che ha scelto di riunire in un unico concorso l'aggiudicazione di lavori appartenenti a rami professionali completamente differenti. Sta di fatto che in funzione di siffatta, deliberata impostazione, per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovevano quindi dimostrare che un loro titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso dell'AFC di lattoniere, rispettivamente di carpentiere copritetto, e ha un'esperienza di cinque anni, di cui almeno tre quale dirigente di cantiere (art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP; consid. 2.3).

STA 52.2017.9 del 7 giugno 2017

Richiesto nella fattispecie "AFC di gessatore". Il lavoro di falegname da fabbrica si differenzia nettamente da quello di gessatore-plafonatore oggetto della commessa. Vengono rilasciati due AFC completamente diversi. AFC di falegname dunque insufficiente (consid. 3.4 p. 12). L'art. 13 lett. d CIAP è la base legale su cui si basa l'art. 34 RLCPubb/CIAP (consid. 3.4 p. 13).

STA 52.2016.538 del 18 maggio 2017

Il committente può stabilire il criterio di idoneità secondo cui il mezzo necessario per la realizzazione della commessa (fresa neve) debba essere in possesso dell'offerente al più tardi alla firma del contratto ma che la comprova di questa circostanza debba per contro essere apportata già al momento dell'inoltro dell'offerta (consid. 4 a p. 14).

STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017

Ritenuto che la commessa in questione riguarda chiaramente un'attività contemplata dal CCL nel settore dei trasporti professionali di persone e cose (il trasporto di allievi a differenti sedi scolastiche cantonali) e ai sensi del tenore della normativa prevista dal CCL in questione, il committente avrebbe dovuto sottoporre i concorrenti alle condizioni di idoneità derivanti dall'art. 11 lett. e CIAP, nelle modalità previste all'art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP (consid. 4.1). La lacuna non comporta l'annullamento dell'intera procedura ma va sanata facendo obbligo ai concorrenti di fornire, entro un congruo termine, le relative attestazioni (consid. 4.2).

STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017

Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza per l'inoltro delle offerte (consid. 2.2), tra cui i requisiti di cui all'art. 34 RLCPubb/CIAP. Pertanto spetta all'interessato (nella fattispecie un ingegnere estero) che intende partecipare ad una gara d'appalto prevalendosi di una determinata qualifica svolgere per tempo le necessarie procedure relative al suo riconoscimento, e meglio rivolgersi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (consid. 3.2.2).

STA 52.2016.573 del 13 febbraio 2017

Doppio scopo dell'art. 5 lett. c LCPubb "adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali": è un criterio d'idoneità generale volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il dumping sociale, rispettivamente assicura la parità di trattamento tra gli offerenti. Inoltre, la necessaria dichiarazione della commissione paritetica (di validità massima 12 mesi) deve comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del suo rilascio o al giorno determinante per l'emittente (cfr. art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP, nella formulazione entrata in vigore il 26 agosto 2016; consid. 3.3). L'art. 5 lett. c LCPubb, privilegia i CCL di categoria (nella fattispecie per il settore del granito) e soltanto in assenza di accordi di questo genere torna sussidiariamente applicabile il Contratto nazionale mantello (CNM). Ciò anche se, come nella fattispecie, i contratti non sono del tutto identici ma offrono comunque protezione analoga (consid. 4).

STA 52.2016.370 del 1. febbraio 2017

Appartenenza ad una associazione di categoria, quale criterio di idoneità a carattere particolare; bando non contestato (consid. 4.1). Nella fattispecie, l'esclusione dell'aggiudicataria dall'associazione di categoria è avvenuta dopo la compilazione dell'offerta e in assenza di qualsivoglia comunicazione. Di conseguenza tale esclusione non è stata considerata vincolante (tra gli altri) per il committente, anche al momento dell'aggiudicazione. Lasciata per contro aperta la questione di sapere se, alla luce di questi fatti, il committente potesse o dovesse revocare la propria decisione (consid. 4.2).

STA 52.2016.319 del 23 dicembre 2016

La qualifica di "titolare" e "membro dirigente" per la valutazione dell'idoneità ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP spetta in primis al concorrente. Il committente deve richiamare i relativi documenti, soltanto se la produzione da parte dell'offerente non è prevista dalle disposizioni di gara (consid. 2.3).

6. Referenze

STA 52.2022.405 del 2 marzo 2023

Criterio di aggiudicazione: *referenze per lavori analoghi*. Interpretazione del metodo di calcolo del criterio, sono possibili varie clausole, tra cui due: che fanno dipendere l'ammissibilità di una referenza dalla dimostrazione del contributo effettivo che questo ha fornito o che prevedono che le referenze conseguite da un concorrente in quanto membro di un consorzio possono essere ponderate in base al suo grado di partecipazione in quel consorzio (consid. 3).

STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022

Criterio di aggiudicazione: *referenze della ditta*. Nella fattispecie il committente ha modificato il metodo di valutazione applicato (dopo che il Tribunale ha annullato la prima decisione del committente e rinviato gli atti per nuova decisione). Il fatto di considerare inizialmente idonea una referenza per poi non ritenerla valida successivamente, desta non poche perplessità dal profilo del rispetto del principio della trasparenza. Rinvio degli atti al committente affinché si pronunci nuovamente ed emani una decisione debitamente motivata, dopo aver assunto le prove che riterrà necessarie per una diligente verifica delle referenze apportate dalla ricorrente (consid. 5.7).

STA 52.2022.213 del 24 ottobre 2022

Valutazione delle referenze. Nella fattispecie il committente ha svolto i dovuti approfondimenti con il committente della referenza. In assenza di una chiara manifestazione di insoddisfazione del committente della referenza non spetta al Tribunale pronunciarsi in merito agli asseriti difetti dell'opera (consid. 4.3).

STA 52.2022.161 del 14 ottobre 2022

Forma inoltra offerta. Nella fattispecie l'impostazione del capitolato permetteva di indicare solo 3 referenze, a ragione il committente non ha considerato la quarta indicata in calce alla pagina (consid. 5.2).

STA 52.2021.510 del 28 marzo 2022

Un oggetto suddiviso in parti d'opera (con due differenti committenti che portano alla stipulazione di due contratti) va considerata un'unica referenza, che fa stato è la decisione di aggiudicazione scaturita da un'unica gara pubblicata sul Foglio ufficiale (consid. 5.2).

STA 52.2021.501 del 21 marzo 2022

Nella fattispecie una referenza è stata eseguita da un terzo e trattandosi di referenze aziendali non basta l'assunzione della persona responsabile delle forniture impiegata all'epoca presso il terzo (consid. 4.3).

STA 52.2021.261 del 18 ottobre 2021

Le referenze possono essere *personali* o *aziendali*. Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cosiddette persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio, ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (*know-how*), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture ed organizzazione. Di regola, le referenze aziendali vengono considerate senz'altro ammissibili fintanto che sussiste un'identità formale tra il soggetto che le ha conseguite ed il concorrente che le inoltra in una gara d'appalto. Decisivi, dal profilo del valore intrinseco delle referenze aziendali, devono dunque essere gli aspetti che caratterizzano tali realtà dal profilo sostanziale. Il concorrente che produce una determinata referenza deve identificarsi con l'insieme di persone, mezzi tecnici e competenze che ha fornito la prestazione indicata al fine di comprovare le sue capacità. Non viola di conseguenza il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda ad una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale (dirigenti e maestranze), di mezzi tecnici (infrastrutture e macchinari) e di competenze (*know-how*) anche le sue referenze appartengano al soggetto che gli è subentrato. L'opposta conclusione che, basandosi sulla forma, continuasse a considerare tali referenze di spettanza dell'operatore economico che si è spossessato delle risorse con cui le ha conseguite non appare sostenibile. Per potersi prevalere con successo delle referenze della ditta a cui subentra, il

concorrente deve in ogni caso dimostrare che sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha rilevato. Non basta dimostrare che ne ha acquisito la proprietà economica (consid. 3.1).

STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021

Esperienza dei concorrenti in base al numero di forniture eseguite a una centrale termica nel Canton Ticino con una potenza superiore a 150 kW. È assai verosimile che sull'insieme del territorio nazionale vi siano più ditte in grado di provare di aver servito più di tre centrali termiche negli anni indicati (per ottenere il punteggio massimo). La scelta del committente, di attribuire alla fornitura all'interno di un consorzio un punteggio pari alla percentuale di partecipazione allo stesso, appare del tutto sostenibile (consid. 3.1.2).

STA 52.2021.246 del 6 settembre 2021

Oggetto delle referenze devono essere opere effettuate per un terzo, diverso dall'imprenditore. Ciò poiché la corretta valutazione delle referenze presuppone sempre una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate. Le informazioni richieste, volte sostanzialmente a verificare se e in che misura il committente sia rimasto soddisfatto delle prestazioni fornitegli, costituiscono dei mezzi probatori, che l'autorità amministrativa valuta secondo libero convincimento (consid. 3.3).

STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018

Presupposto essenziale all'esercizio dell'ampio potere di apprezzamento di cui fruisce il committente nella valutazione delle referenze è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite dai terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta: (1) la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate; (2) una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate; (3) una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (consid. 4.2). Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, sperando accertamenti sulle caratteristiche intrinseche dei lavori adottati a titolo di referenza (4.3); nella fattispecie atti rinviati al committente affinché dopo aver raccolto le informazioni mancanti si esprima in merito all'adempimento del criterio di idoneità delle referenze (consid. 5.2). Le referenze della casa madre (SA) possono essere utilizzate dalla sua succursale (consid. 5.1.2).

STA 52.2018.600 del 17 maggio 2019

Definizione "criteri di idoneità" (consid. 2.1) e loro accertamento preliminare (consid. 2.2). Criterio delle referenze (consid. 3). Esempio di criteri idoneità particolare: referenze personali del responsabile del mandato verso il committente, "capoprogetto". Nella fattispecie non adempiuti dalla ricorrente (consid. 5) e nemmeno dall'aggiudicataria (consid. 6).

STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017

Per l'analisi delle referenze il committente deve svolgere una circostanziata verifica delle informazioni fornite dai concorrenti e motivare in maniera congrua la sua scelta. L'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite da un offerente a terzi è un presupposto irrinunciabile all'esercizio del vasto potere di apprezzamento di cui fruisce il committente (consid. 3.4).

7. Criteri di aggiudicazione

STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023

Criterio di aggiudicazione: *formazione degli utenti (qualità del piano di formazione)*. La valutazione dell'offerta dell'insorgente appare generosa. Le informazioni integrate successivamente alla scadenza del termine per la consegna delle offerte non avrebbero infatti dovuto essere prese in considerazione. Se nell'ambito della sua facoltà di indagine il committente aveva il diritto di chiedere chiarimenti o precisazioni all'offerente, la valutazione doveva avvenire sulla base del piano di formazione presentato con l'offerta, la cui modifica dopo il termine di consegna resta inammissibile (consid. 5).

STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022

Criterio di aggiudicazione: *piano di implementazione*. Nella fattispecie il committente ha attribuito note intermedie e inserito elementi di valutazione non preannunciati negli atti di gara. Al committente toccherà pertanto rivalutare le tre offerte rimaste in gara attenendosi alle condizioni d'appalto (consid. 6.3).

STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022

Criterio di aggiudicazione: *certificazioni della ditta (membro VSSU o ISO)*. Nella fattispecie la validità del certificato (emanato a Bucarest) non è di immediata comprensione. Il committente dovrà procedere a una nuova valutazione del criterio (consid. 9.2).

STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022

Criterio di aggiudicazione *analisi del mandato*. Il bando non chiariva in che modo il committente intendeva attribuire le note per il criterio e se i 7 elementi che dovevano figurare nei documenti di analisi sarebbero stati valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di essi sarebbe attribuita maggiore importanza (come fatto in sede di verifica delle offerte da parte del committente). Nella fattispecie la mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei singoli parametri è evidente. L'assenza di tali elementi costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire a un'aggiudicazione conforme. Il fatto che il capitolato non sia stato impugnato non permette di approdare a diversa conclusione. Il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione di formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente (consid. 3.3).

STA 52.2022.45 del 2 maggio 2022

Criterio di aggiudicazione *qualità del confort interno dei veicoli*. Il criterio, invero insolito in questo tipo di concorsi, mira a valutare la qualità del comfort interno per i passeggeri, sulla base della (libera) presentazione del veicolo fornita dai concorrenti. Il bando precisa che la nota sarà assegnata con libero giudizio e metodo del committente, che si avvarrà di un gruppo di valutazione già designato. Le regole di gara indicano poi una scala delle note per criteri non matematici che premia con la nota più alta la proposta chiaramente superiore alla media o quella migliore, e attribuisce a scalare giudizi che si riferiscono al raggiungimento degli obiettivi richiesti, rispettivamente delle aspettative. Sulla scorta delle indicazioni del bando molto difficilmente il committente potrà esprimere un parere oggettivo su questo criterio. Innanzitutto perché il concetto di comfort non è minimamente esplicitato, di modo che non è dato di sapere quali siano gli obiettivi e le aspettative che entrano in gioco. Inoltre è problematica, dal profilo della parità di trattamento, la possibilità per la giuria di esaminare i veicoli già in possesso del concorrente, a svantaggio di chi ancora non li possiede, ma è comunque autorizzato a prendere parte alla gara. La censura dell'insorgente è quindi fondata, a maggior ragione se si pensa che il criterio di valutazione ha un'incidenza tutto sommato importante (15%), malgrado si tratti di un aspetto che per rapporto alla commessa può essere ritenuto secondario, per non dire marginale (consid. 4).

STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021

In presenza di appalti per opere o prestazioni particolarmente complesse, di regola il prezzo assume un peso minore rispetto ad altri criteri quali per l'appunto la qualità o i termini. In ogni caso la sua ponderazione non può essere inferiore al 20% e questa soglia non può essere abbassata per effetto dell'applicazione di altri criteri. Inoltre, la valutazione di un'offerta da un punto di vista della plausibilità del prezzo non è ammessa quando si riferisce al solo elemento del prezzo in sé, mentre è lecita allorquando prende in considerazione altri aspetti, nella misura in cui questi danno un'indicazione effettiva delle prestazioni incluse nel prezzo totale (consid. 3.2). Nella fattispecie l'impostazione dei criteri di aggiudicazione è carente: (1) il bando come impostato dal committente non permette di determinare l'offerta complessivamente più vantaggiosa; (2) il criterio di aggiudicazione sull'*attendibilità delle ore previste*, nella fattispecie è riconducibile all'elemento

del prezzo e quindi errato. I committenti si servono spesso di criteri formali che si esprimono magari solo indirettamente su questo aspetto (ad esempio numero di persone disponibili, gli anni di esperienza e le esperienze lavorative delle persone chiave ecc.). L'ampio margine di manovra spettante al committente nella definizione delle condizioni di gara in concreto è quindi stato oltrepassato integrando gli estremi di un eccesso e/o un abuso di diritto che non può essere tutelato (consid. 4.4).

STA 52.2020.368 del 23 ottobre 2020

Trattandosi di beni ampliamenti standardizzati, l'art. 32 cpv. 3 LC Pubbl precisa che l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una questione giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di apprezzamento, dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico indeterminate. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla possibilità di standardizzazione della prestazione. La standardizzazione della prestazione deve dunque permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1 LC Pubbl. Per ciò fare, possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che caratterizzano la prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia, non invece requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le referenze o la formazione degli apprendisti. Lo standard comune richiesto è dunque la somma di diversi fattori dettati dalle esigenze qualitative imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi dagli specifici criteri precisati dal committente (consid. 3.2).

STA 52.2020.153 dell'11 agosto 2020

Attendibilità del prezzo. Contrariamente a quanto sostenuto (in risposta) dal committente, il bando non sanciva inevitabilmente l'esclusione delle offerte il cui prezzo era superiore al suo preventivo, lasciandogli ampia libertà d'apprezzamento (pp. 4-5). Avendo valutato tutte le offerte, il committente non può che attenersi a quanto emerso dalla propria valutazione iniziale. L'offerta dell'aggiudicataria andava quindi esclusa avendo ottenuto la nota 0 (zero) per il criterio dell'attendibilità del prezzo così come sancito dalle regole della gara. Rinvio degli atti al committente per esprimersi sull'attribuzione della commessa alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara. Al committente è peraltro ancora data la possibilità di annullare il concorso in assenza di offerte valide inferiori all'importo limite fissato (p. 5).

DTF 143 II 553 (STF 2C_1021/2016 / 2D_39/2016 del 18 luglio 2017) - Stadt Zürich

Acquisti pubblici e autonomia comunale, ponderazione del criterio di aggiudicazione "prezzo", valutazione della plausibilità (n.d.r. attendibilità) di un'offerta, principio della trasparenza nel diritto degli acquisti pubblici.

Nell'ambito dei loro acquisti pubblici i Comuni del Cantone di Zurigo sono vincolati alle pertinenti disposizioni in materia di acquisti pubblici. Nella misura in cui i criteri di aggiudicazione contengono un riferimento diretto e concreto alle prestazioni richieste, i Comuni fruiscono di una libertà di decisione relativamente importante (conferma della giurisprudenza; consid. 6.1-6.3). L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. XIII cpv. 4 lett. b dell'*Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici* del 15 aprile 1994 (GPA - RS 0.632.231.422) e 13 lett. f CIAP non si determina unicamente sulla base del prezzo più basso. Negli acquisti complessi, il prezzo deve tuttavia essere preso in considerazione per almeno il 20 %. In quanto criterio di aggiudicazione, esso non può essere ulteriormente relativizzato per mezzo del metodo di valutazione applicato (conferma della giurisprudenza; consid. 6.4). Per il criterio di aggiudicazione "prezzo", l'offerta più bassa rispetto alle altre offerte deve sempre ricevere la miglior valutazione. Introdurre delle penalizzazioni nella valutazione perché il prezzo in quanto tale non sarebbe plausibile o non coprirebbe i costi non è ammissibile (precisazione della giurisprudenza; consid. 7.1). È tuttavia possibile valutare un'offerta dal profilo della plausibilità fintantoché le prestazioni coperte dal prezzo dell'offerta sono vagliate in maniera oggettivamente (consid. 7.2-7.5). La valutazione della plausibilità di un'offerta deve inoltre essere compatibile con il principio della trasparenza nel diritto degli acquisti pubblici. Essa non può essere puramente e semplicemente applicata nell'ambito del criterio di aggiudicazione "prezzo" (consid. 7.6-7.9).

8. Verifica delle offerte

STA 52.2023.110 del 27 luglio 2023

Parte della commessa subappaltata (prestazione secondaria). Opere da impianto di ventilazione, di riscaldamento e sanitario. Le opere da isolamento dal profilo qualitativo e quantitativo non rappresentano la parte principale delle singole commesse. I bandi non chiedono prove particolari a dimostrazione dell'idoneità a eseguire le opere da isolamento (consid. 4.2).

STA 52.2023.81 del 14 giugno 2023

Offerta sotto costo. In presenza di un'offerta insolitamente bassa il committente, sentito il concorrente che l'ha inoltrata, può escluderlo dalla gara nella misura in cui matura la convinzione che esso non è in grado di eseguire correttamente la commessa al prezzo che gli ha proposto. L'offerta può quindi essere esclusa nel caso in cui le ulteriori indagini del committente permettono di riscontrare manchevolezze, ma non a causa del prezzo basso (DTF 143 II 553 consid. 7.1; consid. 2.1). Nella fattispecie l'offerta della deliberataria (CHF 33'629.30), altamente concorrenziale (rispetto agli altri concorrenti fra CHF 58'578.00 e CHF 105'554.10), ma non per questo inattendibile, non presenta insomma alcuna manchevolezza che possa condurre alla sua esclusione. Ogni concorrente ha la propria realtà aziendale e organizzativa, ciò che lascia senz'altro ampio margine di definire liberamente il prezzo secondo le proprie valutazioni commerciali (consid. 2.2).

STA 52.2023.110 del 4 maggio 2023

Completezza dell'offerta. Nell'evenienza concreta, l'offerta inoltrata dal Consorzio ricorrente è completa e conforme alle prescrizioni del capitolato d'appalto. Prima di dare per acquisito il fatto che delle prestazioni non fossero state considerate, il committente, facendo uso della facoltà d'indagine riservata dall'art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, avrebbe dovuto quantomeno sollecitare all'insorgente spiegazioni in merito (consid. 3.4).

STA 52.2022.422 del 31 marzo 2023

Modifica del subappaltatore. Il committente, in sede di verifica delle offerte, ha constatato che la ditta indicata di effettuare il subappalto si occupa solo della fornitura e non della posa. Ha quindi invitato l'offerente a indicare un altro subappaltatore conformemente a quanto si era riservato nel bando. Tale richiesta è ammissibile in quanto prevista dal bando e, nella fattispecie non vi è stata modifica del prezzo o di altri elementi determinanti nella valutazione dell'offerta (la figura del subappaltatore non era contemplata nella valutazione dei criteri di aggiudicazione, di modo che le sue qualifiche non erano atte a incidere sulla valutazione dell'offerta). Il cambio può essere anche con l'esecuzione in proprio (consid. 3.2).

STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023

Prodotto alternativo. Non si può rimproverare al committente di non aver escluso l'offerta per aver proposto una workstation con due schermi, anziché uno, senza impatto negativo sulla funzionalità della struttura e senza disattendere le dimensioni minime richieste (consid. 4.2).

STA 52.2022.161 del 14 ottobre 2022

Rettifica dell'offerta da parte del committente (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Nella fattispecie vi è un'incongruenza tra la durata dei lavori indicati da un offerente (140) e quella risultante dal dettagliato programma allestito (129). La ragione è verosimilmente da attribuire alla sovrapposizione di alcune fasi di lavoro pianificate in contemporanea. L'offerente è quindi incorso in un evidente errore nella compilazione della tabella, che merita di essere corretto da parte del committente (consid. 8.4).

STA 52.2022.116 del 10 ottobre 2022*

Difetto dell'offerta. Difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa sono da considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori dei concorrenti. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per rimediarsi (consid. 4.3).

*confermata da STF 2C_913/2022 del 3 agosto 2023.

STA 52.2022.116 del 10 ottobre 2022*

Offerta del subappaltatore. La legge non pone esigenze specifiche rispetto a come debba essere presentata l'offerta del subappaltatore. Prezzo complessivo: elemento essenziale. Descrizione della prestazione: anche tramite intestazione offerta (consid. 8.3).

*confermata da STF 2C_913/2022 del 3 agosto 2023.

STA 52.2022.116 del 10 ottobre 2022*

Parte della commessa subappaltata (prestazione secondaria). La parte preponderante della prestazione deve essere eseguita in proprio dell'offerente (art. 24 cpv. 3 lett. b LC Pubbl). Per determinare se un subappalto corrisponde alla parte determinante della commessa occorre porre a confronto il costo delle prestazioni subappaltate con il prezzo complessivo offerto (consid. 8.4).

*confermata da STF 2C_913/2022 del 3 agosto 2023.

STA 52.2021.489 del 6 aprile 2022

Esempio di rettifica (obbligatoria) di semplici errori aritmetici da parte del committente (consid. 3.1).

STA 52.2021.473 del 27 gennaio 2022

Spetta all'offerente assicurarsi che la documentazione è completa, corretta e comprensibile, in modo tale da permettere al committente di valutare l'offerta senza particolari indagini (consid. 3.4).

STA 52.2021.375 del 16 dicembre 2021

Nella fattispecie era richiesto di allegare all'offerta l'attestato di autorizzazione d'installazione (pp. 4-5). Un documento, in assenza di firma, timbro o recapito dell'ente preposto ad accordare il permesso, non è considerata un'autocertificazione (p. 5).

STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021

La busta con il preventivo depositato del committente va aperta in seduta pubblica (art. 45 RLC Pubbl/CIAP; consid. 4.5).

STA 52.2020.379 del 23 dicembre 2020

Il modulo d'offerta stabiliva che i materiali e i prodotti alternativi offerti avrebbero dovuto soddisfare le caratteristiche tecniche richieste, l'offerente che avesse scelto di offrire un prodotto equivalente avrebbe dovuto presentare la scheda tecnica (consid. 4.1). L'offerente non ha compilato nessuna delle posizioni riservata all'esposizione dei prodotti equivalenti, lasciando intendere che avrebbe fornito quelli di riferimento, ha però esibito delle schede tecniche che in sede ricorsuale ha indicato come prodotti proposti in alternativa. Decisivo è la mancata compilazione della posizione, rendendo impossibile verificare la conformità dei prodotti proposti (consid. 4.2).

STA 52.2020.396 del 16 dicembre 2020

L'offerente ha lasciato in bianco gli spazi dedicati all'indicazione del numero di apprendisti e dei dipendenti in perfezionamento professionale, l'offerta non è stata compilata in ogni sua parte e va ritenuta incompleta. In caso di dubbio sulla corretta modalità di compilazione del modulo d'offerta, i concorrenti potevano informarsi presso il committente (consid. 3).

STA 52.2020.104 del 21 ottobre 2020

Il committente ha ritenuto la documentazione incompleta, siccome riferita a un'entità giuridica diversa da quella del concorrente consorziato. Ciò non avrebbe ancora dovuto comportare, tuttavia, l'esclusione dell'offerta, ma l'assegnazione di un termine perentorio al ricorrente per esibire la necessaria documentazione. Le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLC Pubbl/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da considerare incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto – quest'ultimo – notoriamente inammissibile (consid. 4.1).

STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019

Non corrisponde a discussione dell'offerta e illecita negoziazione, la verifica da parte del committente delle indicazioni fornite dall'aggiudicataria con l'offerta, in particolare in relazione al personale, all'identità del subappaltatore, all'esecuzione del picchetto e alla qualità del materiale fornito, senza che il committente abbia permesso – in alcun modo – all'aggiudicataria di modificare la propria offerta (consid. 6.3).

STA 52.2019.9 del 3 aprile 2019

Le carenze d'impaginazione del capitolato (assenza di "puntini" per l'indicazione dell'importo totale) imponevano al committente di far uso di una ragionevole tolleranza. L'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione – benché esplicitamente comminata dal capitolato di appalto in caso di omessa indicazione dei prezzi totali – configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità, essendo l'offerente palesemente stato indotto in errore dalla mancanza di chiarezza del capitolato (p. 6).

52.2018.614 del 22 febbraio 2018

Se il concorrente intende fornire prestazioni gratuite deve manifestare tale volontà in modo inequivocabile, ad esempio scrivendo "nessuna" nell'apposito spazio lasciato libero nella descrizione della posizione (se esistente) e inserendo "0.-" o "-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi (cfr. STA 52.2015.251 del 21 luglio 2015); ciò che ha fatto correttamente l'aggiudicataria nella fattispecie indicando "-". Diverso sarebbe stato invece il caso se la deliberataria avesse ommesso di iscrivere alcunché. Ricorso contro l'aggiudicazione respinto (p. 5).

STA 52.2018.464 del 20 dicembre 2018

L'esclusione dell'offerta (aggiudicataria) per la semplice apposizione di una "scritta trasversale blu" per segnalare la mancata intenzione di non fare uso di personale a prestito, anziché apponendo una crocetta nell'apposito quadratino predisposto dalla committenza, avrebbe costituito un formalismo eccessivo. L'offerta in questione doveva comunque essere esclusa perché contemplava una variante non ammessa dalle condizioni di concorso (consid. 4.2.3). Ricorso accolto e aggiudicazione alla ricorrente (consid. 5).

STA 52.2017.483 del 5 febbraio 2018

Sostenibile il modo di procedere del committente che, oltre correggere dei semplici errori aritmetici, ha anche corretto un errore manifesto nell'indicazione dei prezzi unitari considerato. I committenti hanno pertanto corretto l'esposizione dei prezzi unitari, lasciando invariati quelli totali, scorgendo l'errore dell'aggiudicataria, che aveva inteso indicare il costo al pezzo, anziché a giorno lavorativo. Tale modo di procedere è sostenibile. È infatti manifesto che l'aggiudicataria è incorsa in una svista nell'espore il prezzo unitario, al contrario di quello finale, da ritenere realistico (consid. 6).

9. Aggiudicazione

STA 52.2023.66 del 4 agosto 2023

Concorso di progetto. In un concorso di progettazione, l'ampio potere di apprezzamento di cui dispone il committente è messo ancora più in evidenza, nella misura in cui per la decisione di aggiudicazione egli si affida a una giuria di esperti. La giuria, e di riflesso il committente, sono comunque vincolati al rispetto delle prescrizioni di gara stabilite nel bando, con la conseguenza che, se un progetto si discosta in maniera essenziale da tali prescrizioni, va escluso dalla procedura. Nelle fasi che seguono il concorso è infatti possibile affinare la proposta presentata, ma non correggere delle irregolarità importanti, possono essere prese in considerazione eventuali modifiche insuscettibili di stravolgere le caratteristiche essenziali del progetto. Non è fuori luogo tener conto di un'eventuale deroga alle normative edilizie, soprattutto se il suo ottenimento appare alquanto incerto in considerazione della rilevanza delle difformità (consid. 2.3).

STF 2C_825/2018 del 2 marzo 2021

Nella fattispecie il committente si era riservato la possibilità di non aggiudicare parte delle prestazioni qualora il team di progetto non disponesse della necessaria competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione delle opere. La sussistenza di una procedura civile assai complessa (che ha fatto emergere profondi dissidi e differenti visioni sulle modalità di gestione di un grosso cantiere) costituisce un grave motivo suscettibile a indurre l'ente appaltante a non riconoscere nella ricorrente le necessarie competenze tecniche e organizzative. È stata compromessa la fiducia nei confronti della ricorrente (consid. 8.5).

STA 52.2020.389 del 26 novembre 2020

La *Legge sulla procedura amministrativa* del 24 settembre 2013 (LPAm - RL 165.100) disciplina in modo esaustivo la forma delle notificazioni per: (1) iscritto (art. 17 LPAm): la regola rimane comunque quella dell'intimazione per mezzo della posta, disciplinata dalle condizioni generali "servizi postali" della Posta Svizzera, con facoltà di optare per un invio semplice o per un invio raccomandato con o senza ricevuta di ritorno; (2) via elettronica (art. 18 LPAm): tale notifica non è tuttavia possibile non essendo l'articolo ancora in vigore (cfr. art. 115 cpv. 2 LPAm); (3) via editale (art. 19 LPAm): la notifica delle decisioni mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale deve invece costituire l'eccezione ed essere utilizzata in un certo senso come ultima ratio, l'autorità può, infatti, ricorrere a questo tipo di notifica unicamente alle condizioni sancite dall'articolo (consid. 1.2.1).

STA 52.2017.545 del 5 febbraio 2018

Nella sua decisione la committente ha motivato l'aggiudicazione indicando i punteggi complessivi conseguiti dai due concorrenti e si è richiamata, senza allegarli, ai rapporti di uno studio di architettura e del suo ufficio "Area tecnica". Tali scarse indicazioni non consentivano certo alla ricorrente di capire compiutamente i motivi alla base della decisione (p. 6). D'altra parte, la violazione dell'obbligo di motivazione non è stata sanata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, posto che neppure in questa sede il committente ha fornito la spiegazione mancante, producendo segnatamente i citati rapporti (p. 6-7). Decisione annullata ed atti rinviati per nuova decisione compiutamente motivata, corredata segnatamente dai suddetti rapporti.

10. Esclusione

STA 52. 2023.328 del 22 novembre 2023

Offerta tardiva (art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nella fattispecie la ricorrente ha inoltrato l'offerta tramite pacco (servizio Swiss-Express "Luna"; p. 7). L'avviso di ritiro del pacco contenente l'offerta della ricorrente non era stato collocato nella casella postale del Municipio (a dispetto di quanto risultava dal *track and trace*), per cui l'impiegato comunale non poteva esserne a conoscenza. Il pacco è stato infatti recapitato al committente soltanto alle ore 14:04 del 28 agosto 2023, dopo che l'insorgente, successivamente all'ora (11:00) fissata per l'insinuazione delle offerte, ne aveva segnalato l'invio alla Cancelleria del committente. L'offerta giustamente non è stata presa in considerazione essendo giunta oltre il termine fissato dal committente (seppur a causa dell'errore commesso dalla Posta; p. 9).

STA 52.2023.18-21-22-23-24-28-29 del 21 settembre 2023

Compilazione elenco prezzi. La mancata indicazione del ribasso e fattore per le opere a regia, inserendo il prezzo unitario e quello finale, non è un vizio che costituisce un'esclusione (percentuale immediatamente deducibile dal committente; consid. 11).

STA 52.2023.18-21-22-23-24-28-29 del 21 settembre 2023

Compilazione modulo d'offerta. La mancata indicazione dell'ubicazione delle discariche a cui destinare il materiale da rimuovere, non è un vizio che costituisce un'esclusione. L'indicazione dei depositi non era tuttavia indispensabile per la valutazione delle offerte, dal momento che tale informazione non concerneva alcun criterio di aggiudicazione né tantomeno di idoneità. Le prestazioni di sgombero di cui alle predette posizioni riguardano una parte marginale dell'appalto, il cui valore globale si situa tra il 2.5% e il 3% di quello dell'intera commessa. Il dato, considerando l'offerta nel suo insieme, non può ritenersi determinante (consid. 10).

STA 52.2023.18-21-22-23-24-28-29 del 21 settembre 2023

Forma inoltrato offerta. L'assenza del capitolato originale costituisce una violazione rilevante delle regole di gara. La consegna dello stesso, previa apposizione della firma sulla copertina, valeva inoltre quale accettazione delle condizioni contenute. La stampa fornita che difetta del descrittivo dettagliato delle singole posizioni, non può sostituire il documento ufficiale messo a disposizione dalla committenza. L'offerta andava quindi scartata (consid. 8).

STA 52.2022.161 del 14 ottobre 2022

Forma inoltrato offerta. L'offerente ha inoltrato l'offerta con allegato un cd, in cui l'elenco prezzi non è fornito nel formato prescritto. Nella fattispecie il capitolato era carente (indicava la consegna dell'allegato in un formato non più in uso) e giustamente il committente ha fatto uso di una ragionevole tolleranza ammettendo l'offerta che presenta una difformità indotta dai difetti del bando (consid. 2.4).

STA 52.2022.181 del 2 settembre 2022

Forma inoltrato offerta. La mancata rilegatura del formulario di concorso con una spirale (ma l'inserimento in un classificatore), come imposto dal bando, non è una lacuna rilevante che comporta l'esclusione (consid. 3.2).

STA 52.2021.513 del 26 aprile 2022

Mancanza dell'offerta di base (lavastoviglie senza termopompa), ma presentazione unicamente di un prodotto difforme con termopompa integrata. L'offerta difforme alle esigenze del bando andava esclusa (consid. 4.1).

STA 52.2021.516 del 31 marzo 2022

Nella fattispecie la ricorrente ha inoltrato la propria offerta per raccomandata alla sede del committente. Il ritardo del recapito è da addebitare alla deviazione della posta dalla sede del committente alla casella postale del committente. Il committente avrebbe dovuto specificare nel bando l'indirizzo corretto (pp. 6-7). Le carenze d'impostazione del bando imponeva al committente di far uso di una ragionevole tolleranza, e pertanto l'esclusione è ingiustificata (p. 8).

STA 52.2021.456 del 21 marzo 2022

Nel modulo d'offerta vi erano lo spazio per indicare la persona chiave e una tabella in cui era ammesso inserire al massimo due referenze. L'aggiudicataria ha compilato una prima volta la scheda indicando il sig. A e due sue referenze. Ha poi inserito nel modulo d'offerta una fotocopia della pagina, subito dopo l'originale, presentando questa volta il sig. B, con le

sue referenze, quale figura chiave. L'aggiudicataria ha così manipolato un elemento intangibile del modulo d'offerta, in relazione a un aspetto affatto secondario. Secondo l'impostazione della committenza si trattava di indicare una (e una soltanto) persona chiave per lo svolgimento della commessa, la cui idoneità era soggetta a verifica e le cui referenze sarebbero state valutate per uno specifico criterio di aggiudicazione. L'offerta risultava così difforme dalle esigenze del committente e per questo motivo, la committenza avrebbe dovuto escludere l'offerta (consid. 5.1).

STA 52.2021.261 del 18 ottobre 2021

Gli offerenti hanno ampio margine di definire liberamente i prezzi secondo le proprie valutazioni commerciali, differenziandoli a seconda dei tragitti più interessanti. L'incidenza sul prezzo di determinati costi fissi citati dalla ricorrente dipende dal volume di lavoro dell'azienda. L'offerta della deliberataria, altamente concorrenziale ma non per questo inattendibile, non presenta insomma alcuna manchevolezza che possa condurre alla sua esclusione (consid. 2.2).

STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021

Il committente deve permettere il completamento delle offerte con la trasmissione delle attestazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP dopo la scadenza del concorso (consid. 7).

STA 52.2020.615 del 4 giugno 2021

Esclusione per prodotto (spezzatino) di dimensioni non conformi al bando (consid. 3.2).

STA 52.2021.91 del 22 aprile 2021

Il bando (opere da impresario costruttore di demolizione, scavo e sicurezza di scavo) ammetteva il subappalto unicamente per le opere specialistiche (tagli alberi, opere di sostegno alla fossa, ancoraggi e pareti chiodate, trasporti di materiale; consid. 4.1). La ricorrente ha indicato nell'offerta di subappaltare le opere di segnaletica stradale. Ininfluente è il fatto che la differenza tra l'importo delle opere eseguite con personale proprio e con personale specializzato sia di poco conto (CHF 640.-) e che anche l'entità della prestazione subappaltata (CHF 6'080.-) sia del tutto irrisoria per rapporto al valore complessivo della commessa (CHF 1 milione). L'offerta disattende il divieto di subappalto e le regole concorsuali (consid. 4.2).

*confermata da STF 2C_447/2021 del 15 novembre 2021 (cfr. in particolare consid. 6.3).

STA 52.2020.244 del 14 settembre 2020

Il committente ha esplicitamente richiesto un'infrastruttura composta da 2 storage, con capacità fisica utilizzabile da 200 TB caduno. Le indicazioni fornite dalla ricorrente con l'offerta non permettevano di verificare l'effettiva capacità utilizzabile del prodotto offerto e nemmeno le successive (e tardive) spiegazioni consentono di desumere con certezza tali informazioni. Occorre pertanto concludere che in assenza di dichiarazioni attendibili che permettessero alla committenza di verificare la conformità del prodotto con le proprie aspettative, l'esclusione dell'offerta della ricorrente dalla gara non viola il diritto (consid. 3.4).

STF 2C_678/2018 del 5 giugno 2019

Commessa di sgombero neve. Pur disponendo del personale e veicoli necessari al momento dell'inoltro dell'offerta, nel periodo di svolgimento della commessa l'impresa non potrà disporre di veicoli e autisti già destinati ad altri lotti aggiudicati dal Cantone. Il Tribunale cantonale amministrativo ha di conseguenza correttamente escluso l'offerta in applicazione dell'art. 25 lett. a LCPubb (in relazione con l'art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP) (consid. 3.2).

STA 52.2019.654 del 14 maggio 2020

Ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP devono essere esclusi dall'aggiudicazione gli offerenti che hanno fornito al committente false indicazioni. False, secondo il significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un errore involontario. Indicazioni false, che potrebbero essere in qualche modo ricondotte a un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente, devono per principio comportare l'esclusione dell'offerta. Considerato lo spazio che le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche riservano all'autocertificazione, il tradimento della fiducia riposta dal committente nella correttezza della controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente dal ruolo che l'informazione inveritiera può avere effettivamente svolto nel quadro della delibera. Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di indicazioni false in quanto attribuibili a un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione dalla procedura di aggiudicazione trova i propri limiti nel rispetto del principio

di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente contrario al vero sono suscettibili di provocare l'esclusione dell'offerta. Per giustificare una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta ad influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione (consid. 3.1 e rinvii). Nella fattispecie esclusione dell'offerta della ricorrente a causa delle sue indicazioni, quantomeno erronee, avendo la stessa lasciato intendere – in ambito di referenze – che un progetto fosse già stato consegnato e in fase esecutiva già nel corso del 2019, quando in realtà non lo era (consid. 3.2).

STA 52.2019.427 del 27 aprile 2020

Offerta dell'aggiudicataria di entità inferiore al premio minimo approvato dalla FINMA secondo l'art. 34 della *Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione* del 17 dicembre 2004 (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA - RS 961.01) e pertanto non conforme all'ordinamento giuridico (consid. 3). Da escludere anche l'offerta della ricorrente in quanto essa non aveva previsto e calcolato nel premio la copertura provvisoria per i beni immobili, invece espressamente richiesta dagli atti di gara (consid. 4).

STA 52.2019.566 del 21 gennaio 2020

La modifica unilaterale di una posizione intangibile del modulo d'offerta (nella fattispecie un quantitativo da 50 a 69 lampade) rappresenta una manipolazione inammissibile dello stesso. Offerente esclusa a giusto titolo (pp. 5-8).

STA 52.2019.527 del 9 gennaio 2020

Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificate e/o completate e la facoltà del committente di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni sul contenuto dell'offerta va comunque riservata a chiarire aspetti dell'offerta e non può invece condurre – come vorrebbe la ricorrente – a una modifica della stessa (consid. 3.3.2).

STA 52.2019.512 del 16 dicembre 2019

In assenza dell'impugnazione tempestiva degli elementi del bando, le regole della gara sono vincolanti. Possono tuttavia essere ancora impugnathe prescrizioni che ledono gravemente l'ordinamento sulle commesse pubbliche oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (consid. 2). Offerente correttamente escluso per non aver rispettato la prescrizione del bando, incontestata, che prevedeva l'impiego esclusivo di "materiale gneissico granitico ticinese", con richiesta ai concorrenti di specificare il luogo di provenienza del pietrame. Inutilmente la ricorrente ravvisa nelle clausole che impongono la fornitura di pietrame ticinese una palese violazione degli artt. VI cpv. 3 dell'*Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici* del 15 aprile 1994 (GPA - RS 0.632.231.422) e 16a cpv. 4 dell'*Ordinanza federale sugli acquisti pubblici* dell'11 dicembre 1995 (OAPub - RS 172.056.11). Tali disposizioni non si applicano tuttavia alla fattispecie, poiché la procedura di concorso in esame è retta dalla LCPubb e non già dal CIAP. Le prescrizioni incriminate non violano ad ogni buon conto neppure il corrispondente art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP; norma che vieta di introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza. Il committente non ha infatti imposto di fornire unicamente materiale proveniente da una determinata cava di gneis presente sul territorio cantonale, tant'è che ai concorrenti era richiesto di precisare il luogo di provenienza del pietrame. Non risulta pregiudicata né la parità di trattamento tra i vari offerenti, né la libera concorrenza. In effetti, qualsiasi impresa di costruzione (con sede e/o domicilio in Svizzera) è in grado di procurarsi un prodotto con le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante, acquistandolo presso i vari cavisti che lo estraggono, considerato che esistono diversi produttori di granito presso cui approvvigionarsi nel nostro Cantone. L'ente banditore deve assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti e non tra i cavisti e/o i loro rivenditori. L'insorgente non può essere seguita (neppure) laddove afferma che non c'è l'obbligo per i cavisti ticinesi (o i loro rivenditori) di garantire a tutti i partecipanti alla gara le stesse condizioni d'acquisto del pietrame. Non spetta di certo al committente assicurare lo stesso prezzo d'acquisto dei materiali che i concorrenti si devono procurare per eseguire la commessa. Nemmeno l'asserzione secondo cui non vi è alcuna valida giustificazione di ordine tecnico e/o pratico che obblighi un partecipante a fornire pietrame ticinese soccorre la tesi dell'insorgente. La scelta del materiale da utilizzare per lo svolgimento della commessa rientra nell'ampio margine discrezionale riservato al committente. L'offerta dell'insorgente, non conforme alle esigenze annunciate negli atti di gara, è stata dunque estromessa dalla gara a giusto titolo (consid. 3.3).

STA 52.2018.316 del 13 settembre 2018

Annullamento esclusione dall'aggiudicazione. Dalle disposizioni del bando non emergeva chiaramente che, come asserito dal committente, gli offerenti dovessero obbligatoriamente produrre un estratto del registro di commercio quale documento giustificativo. Per tanto le carenze del capitolato imponevano al committente di far uso di una ragionevole tolleranza. Ad

ogni modo, l'esclusione sarebbe stata comunque ingiustificata perché i diritti di firma giusta il registro di commercio non sono da soli determinanti e pretendere l'ossequio nella pratica costituirebbe un formalismo eccessivo; una procura interna della società a favore di un socio è infatti sufficiente per introdurre validamente un'offerta (p. 9 e rinvii).

STA.52.2017.406/407 del 18 aprile 2018

Esclusione di due concorrenti per superamento del preventivo di riferimento (disposizione di gara che non lasciava margine di apprezzamento). Il preventivo di riferimento non può essere modificato a posteriori e a piacimento del committente se non in violazione dei principi di trasparenza e della parità di trattamento tra i concorrenti (consid. 3).

STA 52.2017.604 del 23 marzo 2018

La stazione appaltante, che ha inoltrato il bando di concorso per posta semplice, non è stata in grado di dimostrare l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del ricorrente. Incombendo al committente la prova della data di notifica della documentazione di gara, occorre ritenere che l'invio non è mai giunto a destinazione (consid. 1.2.6).

Motivo di esclusione dell'aggiudicataria dato dall'aver presentato un'offerta non conforme alle esigenze esposte dal committente nella documentazione di gara, inserendo delle prestazioni supplementari non richieste (consid. 4). Ulteriori motivi di annullamento del concorso sono la preimplicazione della ricorrente e l'aggiudicataria cui era stato richiesto preventivamente di presentare un preventivo, ritenuto del resto che per costante giurisprudenza non si può sondare il mercato facendo credere a chi viene interpellato che si procederà con un incarico diretto, ciò che nella fattispecie era comunque fattibile, trattandosi di una commessa la cui spesa prevedibile non superava il limite di CHF 150'000.– di cui all'art. 13 cpv. 1 lett a LCPubb; agendo poi in altro modo (consid. 5).

STA 52.2017.215 del 18 settembre 2017

La falsa indicazione riguardo le caratteristiche tecniche dell'impianto fornito dall'aggiudicataria determina l'esclusione (consid. 4).

STA 52.2017.9 del 7 giugno 2017

Concorso CIAP. Esclusione di un concorrente per mancato rispetto delle esigenze poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP (inidoneità).

STA 52.2016.611 del 30 marzo 2017

Il motivo di esclusione dalla procedura degli offerenti che hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 LCPubb o sono controllati, a livello dirigenziale, dalle stesse persone (art. 25 lett. f LCPubb) è quello di estromettere dalla gara quelle imprese che sono soltanto l'emanazione di altre ditte, impedito a partecipare o comunque da escludere perché disattendono il principio in questione. Non è quello di impedire a certe società di partecipare ad un concorso soltanto perché hanno i medesimi titolari o sono controllate dalle medesime persone. Lo stesso principio vale dunque per il motivo previsto all'art. 25 lett. g LCPubb, che impone l'estromissione dalla gara degli offerenti che hanno i medesimi titolari di concorrenti esclusi ai sensi dell'art. 45 (a titolo di sanzione amministrativa) o sono controllati dalle stesse persone (consid. 2.1 e riferimenti).

STA 52.2017.30 del 23 gennaio 2017

Esigendo che arrivassero effettivamente presso la sede indicata, ossia che entrassero nella sfera di disposizione dell'ufficio in questione, entro l'orario indicato, l'ente banditore ha chiaramente ed inequivocabilmente attribuito un valore ricettizio alle offerte che i concorrenti erano invitati a inoltrare. Dal profilo legale si avvera pertanto determinante il momento in cui l'offerta arriva in mano alla stazione appaltante. Considerato del resto che, il rischio di una tardiva ricezione da parte della committenza, grava indubabilmente sui concorrenti, i quali devono prendere i procedimenti necessari per assicurarsi che l'offerta giunga per tempo all'ente banditore; all'occorrenza, portandola di persona e consegnandola brevi mano (p. 4). In definitiva, l'estromissione dal concorso delle offerte giunte tardivamente (senza margini di tolleranza) nelle mani della committenza è una delle tante regole imperative contenute nell'ordinamento sulle commesse pubbliche, la cui disattenzione lederebbe in modo inammissibile il principio della parità di trattamento tra concorrenti (p. 5).

STA 52.2013.495 del 3 marzo 2014

Completezza dell'offerta giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb (consid. 2.1) e necessità di firma, rispettivamente assenza di firma considerata quale lacuna formale rilevante ai sensi degli artt. 26 cpv. 2 LCPubb e 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP (consid. 2.2). L'esigenza di firmare le offerte, pena l'esclusione in caso di inosservanza, è unanimemente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza. La sottoscrizione dell'offerta da parte di una persona priva del potere di rappresentanza non ne comporta

tuttavia necessariamente l'esclusione. In casi simili la stazione appaltante deve fissare all'offerente un termine adeguato per sanare il difetto producendo una procura a favore della persona che ha firmato l'offerta; un'esclusione diretta della medesima costituirebbe un eccesso di formalismo inammissibile (consid. 3).

STA 52.2013.279 del 28 agosto 2013

Offerta esclusa poiché non conforme alle prescrizioni annunciate (manico telescopico offerto di 1250 mm, invece dei 1200 mm richiesti; consid. 4.2).

11. Sanzioni

STF 2D_8/2021 del 7 luglio 2022

Disattendere la disciplina in materia di subappalto. In particolare dove il subappalto è vietato, decisivi non sono tanto l'eventuale accettazione tacita da parte del rappresentante del committente della presenza di operai di ditte terze sul cantiere o un'eventuale autorizzazione a posteriori, quanto piuttosto – alla luce dei principi (parità di trattamento e concorrenza efficace e leale), nonché dell'esigenza di garantire il rispetto da parte di tutti i concorrenti, subappaltatori compresi, delle norme in materia di protezione sociale e dei lavoratori (vedasi artt. 5 e 24 LCPubb) – il mancato rispetto degli obblighi formali di annuncio. Oltre a falsare il mercato e a mettere a repentaglio il controllo sulla qualità dell'esecuzione delle opere, non ha permesso al committente di effettuare i necessari controlli relativi al rispetto, da parte del subappaltatore, degli obblighi legali e degli atti di gara (consid. 3.4.1).

STA 52.2012.512 del 12 marzo 2013*

Il fatto, ammesso dalla ricorrente di aver inserito false indicazioni nell'offerta, riguardo le maestranze disponibili per l'esecuzione della commessa, costituisce l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni giusta l'art. 45 cpv. 2 lett. c LCPubb (consid. 3). Dal profilo della proporzionalità occorre considerare l'estrema gravità dell'infrazione consumata in quanto raggio posto in atto dall'aggiudicatrice non solo le ha permesso di evitare un'estromissione dalla procedura concorsuale, ma le ha anche consentito di ottenere la commessa e di eseguire tutti i lavori previsti, conseguendo un profitto che non avrebbe altrimenti realizzato (consid. 4.1). Dal lato soggettivo bisogna tener conto dell'esperienza certa di cui fruisce la ricorrente in materia di appalti pubblici. A prescindere dalle note vicende che l'hanno vista protagonista di accordi illeciti in materia di concorrenza nel settore delle pavimentazioni stradali (vedi sentenza TAF B-360/2008 del 10 giugno 2010 in DPC 2010/2 pp. 393 e segg.), l'aggiudicatrice stessa, nel suo ricorso, ammette di ricavare la parte preponderante della propria cifra d'affari da lavori pubblici ottenuti in esito a procedure di concorso. Non siamo quindi di fronte ad una ditta sprovveduta o poco cognita della materia, bensì ad una persona giuridica che conosce e sa gestire alla perfezione tutti i meccanismi governanti l'aggiudicazione di commesse pubbliche. Nelle modalità applicate per la redazione della p. 2 del capitolato concernente i pavimenti e i rivestimenti di pareti in linoleum e sintetici dell'opera in questione non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una semplice svista per negligenza. I trascorsi ed il *know-how* della ricorrente depongono per contro a favore di un atto intenzionale, volto a trarre in inganno il committente onde accaparrarsi la commessa (consid. 4.2). La durata dell'esclusione non appare affatto esagerata per rapporto al limite massimo di cinque anni sancito dalla legge. Lo stesso dicasi della pena pecuniaria, di gran lunga inferiore alla soglia massima fissata all'art. 45 cpv. 3 LCPubb. Assolutamente irrilevante infine è il fatto che la violazione sia stata commessa in un settore (posa dei pavimenti) che ha un'importanza economica marginale. La decisione inoltre non viola la libertà economica (art. 27 Cost. fed.) che può essere soggetta a limitazioni se, come nell'evenienza concreta (cfr. art. 36 Cost. fed.), esse si fondano su una chiara base legale, sono giustificate da un interesse pubblico e risultano proporzionate allo scopo (consid. 4.3.).

*confermata da STF 2C_315/2013 del 18 settembre 2014 (cfr. in particolare consid. 5, 7 e 8).

12. Interruzione o annullamento della procedura

STA 52.2022.299 del 15 febbraio 2023

Annullamento per superamento dei crediti allocati (art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP). Agli atti non vi sono elementi che permettano di quantificare precisamente tutti gli aiuti finanziari, pubblici-privati, su cui può contare l'ente banditore per l'esecuzione delle opere poste a concorso. In simili condizioni, il Tribunale non è assolutamente in grado di verificare se l'offerta della ricorrente superi manifestamente le disponibilità accordate (consid. 3). Il committente dovrà raccogliere le decisioni sui sussidi promessi ed esporre il relativo finanziamento per maturare la convinzione dell'economicità o meno dell'offerta prima in graduatoria (consid. 4).

STA 52.2022.153 del 9 agosto 2022

Annullamento per superamento del preventivo del committente e dei crediti allocati (art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP). Gli atti di gara non prevedevano il deposito di un preventivo da parte del committente e, di conseguenza, l'esclusione delle offerte che superavano tale importo. Il preventivo stilato dal committente non riprende le medesime posizioni del capitolato. Quando il committente allestisce e deposita un preventivo da utilizzare per escludere le offerte superiori allo stesso, questo documento deve essere dettagliato almeno quanto le offerte stesse, in modo da permettere una puntuale verifica (consid. 4.1).

STA 52.2021.319 del 13 ottobre 2021

La semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per sé atta a giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara (consid. 2.2). Nella fattispecie annullamento per modifica sostanziale delle prestazioni richieste (art. 55 lett. f RLCPubb/CIAP; problematica inerente le porte interne in metallo con funzione di sicurezza alla normativa antincendio SIA 183) non ravvisato.

STA 52.2018.616 del 16 maggio 2019

Annullamento ai sensi dell'art. 34 LCPubb può avvenire per importanti motivi (consid. 2.1). Di principio, tali sono tutti i motivi per i quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa ragionevolmente esigere che il committente proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine d'idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di indire una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento; in particolare quando, alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il progetto viene modificato in modo sostanziale, (d) le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati. Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via eccezionale, sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi, segnatamente quelli derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare dal divieto di discriminazione dei concorrenti. La giurisprudenza federale, dal canto suo, ritiene che il committente possa interrompere la procedura di aggiudicazione se il provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non mira a discriminare deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun rilievo. A differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera o a procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nel caso di una nuova procedura (consid. 2.2, con numerosi rinvii). L'annullamento del concorso per sorpasso manifesto del limite dei crediti stanziati (art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP) va ammesso con particolare cautela, onde evitare che questo parametro interferisca indebitamente nell'elaborazione delle offerte, alterando il gioco della libera concorrenza. La giurisprudenza ha ritenuto giustificata un'interruzione della procedura per questo specifico motivo quando le offerte inoltrate superano di oltre il 25% il preventivo del committente in base al quale sono stati stanziati i crediti ed è stato allestito il capitolato. La prudenza nel riconoscimento di questo particolare motivo d'interruzione della gara è ancor più doverosa dopo che la prassi cantonale in materia di commesse pubbliche ha concesso al committente la possibilità di fissare internamente un limite massimo di spesa, che non viene reso noto al momento dell'apertura della gara d'appalto, ma soltanto al momento dell'apertura delle offerte o addirittura soltanto in caso di ricorso contro un'eventuale decisione di annullare il concorso (consid. 2.3 e riferimenti). La contestazione del preventivo del committente è ricevibile (n.d.r. solo) in sede di ricorso contro l'esclusione e l'aggiudicazione (consid. 3).

STA 52.2017.495 del 14 agosto 2018

Giusta l'art. 13 lett. i CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi. Di principio, tali sono tutti i motivi per i quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa ragionevolmente esigere che il committente proceda con l'aggiudicazione. Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55 RLCPubb/CIAP discende dunque che, a titolo eccezionale, il committente può interrompere la procedura, misura che appare dunque come *ultima ratio* (consid. 2.1 e 2.2). Come l'art. 34 LCPubb, l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciare soltanto nel caso in cui sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il divieto di discriminazione dei concorrenti (consid. 2.3). Nel caso in esame, l'ente banditore ha sostenuto che nel concorso instaurato sarebbe venuta a mancare di fatto la concorrenza (motivo di ev. annullamento secondo il capitolato), siccome delle tre offerte pervenute, per finire due sono state escluse. Al riguardo il Tribunale amministrativo ha però ritenuto determinante il fatto che il committente abbia comunque proceduto alla valutazione delle offerte (pur sapendo sin dall'inizio che due ditte su tre sarebbero state escluse) ed abbia comunque assegnato i lavori in questione al consorzio rimasto in gara. Solo dopo l'inoltro del ricorso contro la decisione di aggiudicazione è ritornato sulla sua decisione, invocando, quale unica giustificazione, il numero insufficiente di concorrenti per interrompere la gara. Soluzione quest'ultima che è stata sconfessata dal Tribunale che ha accolto il ricorso e ripristinato la procedura concorsuale, con successiva evasione del ricorso contro l'aggiudicazione (consid. 3).

STA 52.2017.569 e 52.2018.94 del 9 agosto 2018

Confermata l'interruzione della procedura, conformemente alle prescrizioni di gara che la permettevano in presenza di una sola ditta rimasta in gara. Nella fattispecie al concorso avevano partecipato solo tre ditte, tra cui una subito esclusa per motivi formali e un'altra (aggiudicataria) solo in seguito esclusa, in pendenza di ricorso contro l'aggiudicazione, costatata l'impossibilità della stessa di eseguire in proprio delle opere previste nel capitolato, in violazione del divieto del subappalto. Rimasta in gara un'unica concorrente, la cui offerta era superiore di quasi un terzo rispetto a quella della precedente aggiudicataria, ben si può sostenere che di fatto la concorrenza è venuta a mancare in una procedura concorsuale riguardante delle opere invero non assolutamente specialistiche per le quali ci si potrebbe anche attendere un numero limitato di offerte. La volontà dell'ente appaltante di ripetere la gara, estendendo la possibilità di subappalto anche ad altre prestazioni al fine di facilitare l'accesso a ulteriori concorrenti nell'ottica di ottenere offerte più vantaggiose, non fa altro che attuare il principio basilare della promozione di un'efficace concorrenza tra offerenti. (consid. 3 e 4).

13. Rimedi di diritto e aspetti procedurali

STA 52.2023.66 del 4 agosto 2023

Concorso di progetto. La classificazione dei partecipanti al concorso, l'assegnazione di premi e l'eventuale acquisto di progetti non sono atti impugnabili, poiché non rientrano nel novero dei provvedimenti contro i quali la legislazione sulle commesse pubbliche prevede la possibilità di ricorrere (consid. 1.2).

STA 52.2021.513 del 26 aprile 2022

La ricorrente esclusa non è legittimata a contestare la delibera; tuttavia per ragioni di parità di trattamento si sarebbe entrati nel merito se le censure dimostravano l'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria (consid. 5).

STA 52.2021.511 del 27 dicembre 2021

L'elenco degli atti soggetti a ricorso (art. 15 cpv. 1bis CIAP) permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la gara di appalto; fissando chiaramente quali decisioni sono impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi di ricorso suscettibili di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame rivolto contro la decisione cronologicamente più vicina alla violazione eccepita, dall'altro. (p. 3). I verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili (p. 4).

STF 2D_27/2020 del 5 novembre 2021

L'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto *inter partes*, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione (consid. 3.2.1). La nuova decisione emanata a seguito di una revoca è di principio impugnabile allo stesso modo della decisione originaria. La rinuncia di un offerente che non ha ottenuto la commessa ad impugnare la decisione di aggiudicazione significa unicamente ch'egli ha accettato l'aggiudicazione della commessa al primo classificato. Tale rinuncia non permette di per sé di concludere che, nel caso di un annullamento della decisione di aggiudicazione, l'offerente scartato sia d'accordo anche con un'aggiudicazione ad un altro concorrente, peggio classificato (consid. 3.3).

STA 52.2021.128 4 giugno 2021

Legittimazione della ricorrente (cambio di prassi del TRAM). Un offerente scartato ha un interesse degno di protezione a ricorrere solo se, in caso di ammissione della sua impugnativa, avrebbe un'effettiva possibilità di ottenere la commessa prendendo in considerazione, di principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara (cosiddetta *Ceneri-Praxis*, DTF 141 II14, 141 II 307, 146 II 276). Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione, essa deve di principio prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di concorso. Nella fattispecie la ricorrente non ha dimostrato, e nemmeno addotto, di avere concrete possibilità di vedersi aggiudicata la commessa; il gravame dell'insorgente va dichiarato irricevibile (consid. 1.2).

STA 52.2020.188 del 27 novembre 2020

Chi sospetta dell'esistenza di una risoluzione impugnabile non può tuttavia restare inattivo e differire a piacimento il *dies a quo* di un termine ricorsuale. Quando una parte è venuta a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata o le è stata intimata scorrettamente, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a correggere l'omessa (corretta) intimazione (consid. 1.2.1).

STA 52.2020.221 del 18 agosto 2020

Ricorso irricevibile in difetto di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 15 cpv. 1^{bis} CIAP. Nel caso concreto la ricorrente ha interposto ricorso contro un'eventuale decisione di delibera che in realtà il Consiglio di Stato non ha emanato. Il Governo ha infatti espressamente negato l'esistenza di una simile risoluzione e della veridicità di tale informazione non vi è motivo di dubitare. Il ricorso per denegata giustizia, introdotto a titolo subordinato, è divenuto privo di oggetto già a seguito di quanto comunicato (scritto) precedentemente dal Consiglio di Stato all'interessata (p. 5).

Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri processuali si rileva che, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, non si può considerare che con il suo atteggiamento o con la sua inazione l'autorità abbia provocato l'introduzione del ricorso; né il fatto che alcun bando di concorso sia ancora stato pubblicato né le tempistiche (del tutto consone) usate per dare riscontro alle richieste della ricorrente fanno apparire giustificato l'inoltro del gravame (pp. 5-6).

STF 2D_27/2020 del 21 luglio 2020

Istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al Tribunale federale. Nella fattispecie esito incerto della causa. Tuttavia anche se gran parte del ricorso potrebbe diventare privo d'oggetto se venisse concluso un nuovo contratto, alla luce dei motivi sviluppati dalla ricorrente, l'interesse – benché importante – non appare tuttavia preponderante rispetto a quello pubblico volto alla realizzazione e alla continuazione dei lavori affinché la struttura per anziani possa essere messa in funzione nei tempi previsti, ragione per cui l'istanza in esame è stata respinta (p. 3).

STA 52.2020.59 del 4 maggio 2020

Diritto di consultare gli atti (artt. 5 lett. g LCPubb e 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Gli allegati al modulo d'offerta sono elementi determinanti per la valutazione, e il loro occultamento pregiudicherebbe il diritto di ricorso. Deve pure essere esibita la documentazione del committente (documentazione di gara, valutazioni interne e riepilogo dei punteggi, verbale di apertura offerte, corrispondenza con gli offerenti e deliberataria). Non aparendo nella fattispecie rilevanti per l'esito della lite, le offerte delle altre ditte partecipanti non saranno visibili né alla ricorrente né all'aggiudicataria (pp. 5 e 6).

STA 52.2019.427 del 27 aprile 2020

Norma transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della LCPubb (BU 2019, 2011, revisione entrata in vigore il 1. gennaio 2020). Applicabilità alla fattispecie (concorso nel settore dei trattati internazionali / CIAP indetto il 28 maggio 2019) del RLCPubb/CIAP nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 (consid. 1.3).

STA 52.2019.629 del 27 aprile 2020

Norma transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della LCPubb (BU 2019, 2011, revisione entrata in vigore il 1. gennaio 2020). Applicabilità alla fattispecie (concorso indetto il 18 ottobre 2019) della LCPubb e del RLCPubb/CIAP nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 (consid. 1.3.). Offerta dell'aggiudicataria non conforme alle chiare prescrizioni di gara e commessa aggiudicata alla ricorrente (consid. 4).

STA 52.2019.595 del 20 febbraio 2020

Secondo la giurisprudenza federale per succursale si intende uno stabilimento d'impresa che, alle dipendenze di una società principale di cui fa giuridicamente parte, esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, godendo di una certa autonomia nel mondo economico e degli affari (cfr. DTF 144 V 313 consid. 6.3; DTF 117 II 85 consid. 3). A differenza del gruppo di società, in cui società madre e filiale sono entità giuridiche distinte, la succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in nome della società alla quale appartiene, essendo incorporata nella casa madre e da essa dipendente. Nell'ambito di una procedura di concorso, l'offerta di una succursale vincola la società dalla quale essa dipende, con la conseguenza che quest'ultima deve essere trattata a tutti gli effetti quale offerente. L'art. 110 cpv. 1 dell'*Ordinanza sul registro di commercio* del 17 ottobre 2007 (ORC - RS 221.411) prevede che l'iscrizione nel Registro di commercio della succursale contiene le indicazioni seguenti: a) la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale; b) la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale; c) il fatto che si tratta di una succursale; d) lo scopo della succursale in quanto sia formulato in modo più restrittivo di quello dello stabilimento principale; e) le persone autorizzate a rappresentare la succursale, sempreché il loro diritto di firma non risulti dall'iscrizione dello stabilimento principale. La censura con cui la ricorrente critica l'assenza di una specifica indicazione dello scopo sociale della succursale a RC è qui infondata, visto che, in mancanza di (ulteriori) indicazioni relative allo scopo della succursale, si ritiene che per la stessa faccia stato quello dello stabilimento principale (art. 110 cpv. 1 lett. d ORC), che nella fattispecie comprende anche la produzione e la vendita di prodotti, sistemi e soluzioni oltre che la fornitura di servizi per la segnalazione, informazione, demarcazione e guida del traffico (consid. 5).

STA 52.2019.423 del 10 febbraio 2020

Esigenze di motivazione delle decisioni dei committenti (consid. 2). Fintanto che il termine di ricorso contro una decisione non è scaduto, la medesima non passa in giudicato. La sua modifica può dunque intervenire d'ufficio o su richiesta delle parti per motivi fondati su un errore di fatto, di diritto o persino di opportunità contenuti nella decisione iniziale senza condizioni particolari. Ciò vale senza speciali restrizioni nei casi in cui una decisione favorevole all'amministrato è atta a creare inconvenienti per altre parti. In queste circostanze infatti, l'amministrato deve comunque aspettarsi che la risoluzione a lui favorevole possa essere rimessa in causa da terzi abilitati a ricorrere (consid. 3).

STA 52.2019.234 del 10 luglio 2019

In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile unicamente contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 38 cpv. 1 LCPubb). Una verifica dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 38 cpv. 2 LCPubb). Nella fattispecie è quindi irricevibile la critica della ricorrente di ritenersi più meritevole di aggiudicazione avendo offerto apparecchi prodotti in Svizzera, argomentazione che non trova alcun riscontro nelle condizioni di gara, che non accordavano alcuna preferenza in base al luogo di produzione dei prodotti (p. 3).

STA 52.2018.130 dell'8 giugno 2018

Ricorso inoltrato unicamente da una delle ditte di un consorzio offerente dichiarato irricevibile. Il consorzio è una società semplice secondo il Codice delle obbligazioni che non ha capacità giuridica, né processuale; solo i singoli membri della società, riuniti in un litisconsorzio necessario, fruiscono della legittimazione attiva, anche se per prassi il Tribunale cantonale amministrativo è solito riconoscere la potestà ricorsuale anche al consorzio in quanto tale, partendo dall'assunto che comparenti siano i suoi soci; evenienza, quest'ultima, che non si verifica in concreto (p. 4).

STA 52.2017.622 del 26 febbraio 2018

Ricorso irricevibile. La Risoluzione municipale di scelta della via da intraprendere – nella fattispecie incarico diretto – non è di per sé una decisione impugnabile giusta l'art. 37 LCPubb. Aggiudicazione non (ancora) avvenuta; eventuale ricorso proponibile soltanto a quel momento (p. 4).

STA 52.2017.362 dell'11 ottobre 2017

In ragione di quanto accaduto posteriormente alla vittoria del concorso (stipulazione del contratto di appalto e revoca del medesimo), il ricorrente non ha più oggettivamente la possibilità né può più aspirare all'attribuzione di un nuovo mandato per le opere in questione. Ne deriva l'irricevibilità del ricorso. Inoltre, sebbene in caso di rescissione di un contratto concluso in seguito ad un'aggiudicazione cresciuta in giudicato vige il cosiddetto "Abschlussverbot", se lo esige l'urgenza si può anche procedere direttamente ad un'aggiudicazione mediante trattative private (p. 5 e rinvi).

STA 52.2017.119-136 del 6 giugno 2017

Tassa di giustizia e ripetibili in caso di stralcio procedure di ricorso. Nella fattispecie, le conseguenze derivanti dal ricorso devono essere interamente imputate al committente, poiché con gli errori di gestione della procedura da parte di quest'ultimo, e di cui ha dato atto egli medesimo annullando il concorso, ha provocato il contenzioso che ha occupato il Tribunale cantonale amministrativo. Il committente deve pertanto essere considerato quale parte soccombente (pp. 4-5).

STA 52.2016.639 del 9 gennaio 2017

Ricorso dichiarato irricevibile per mancanza di conclusioni e assenza di indicazione di eventuali violazioni del diritto (p. 3). Inoltre le contestazioni contro le prescrizioni di gara, che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando, sono di regola improponibili nell'impugnazione dell'aggiudicazione. Questo con le sole eccezioni – non verificatesi nella fattispecie – di prescrizioni di gara che ledono in modo grave ed evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche (STA 52.2004.245 dell'11 ottobre 2004), oppure prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (p. 4). Ad ogni modo, il ricorso sarebbe stato respinto per il ritardo al sopralluogo, per il quale non è ammessa tolleranza (pp. 4-5 con riferimento a STA 52.2013.329 del 10 ottobre 2013).

STA 52.2011.596 del 7 febbraio 2012*

Un'aggiudicazione cresciuta in giudicato conclude una procedura di concorso. In ragione della rinuncia alla conclusione del contratto da parte dell'aggiudicataria non era necessaria una revoca o un annullamento della procedura. L'apertura di una nuova gara non presta il fianco a critiche. Ricorso contro il nuovo bando respinto.

*confermata da STF 2D_15/2012 del 31 agosto 2012.

STA 52.2010.75 del 22 aprile 2010

In sede di aggiudicazione il committente deve tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti (art. 5 lett. g LCPubb). Questa tutela non deve tuttavia andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 lett. a LCPubb) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso. Una certa discrezionalità si giustifica unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP); non ha invece alcuna ragione di essere allorquando un concorrente, posteriormente alle decisioni prese dalla stazione

appaltante, chiede di poter visionare il rapporto di valutazione del committente o le offerte degli altri partecipanti alla gara per esaminarne la correttezza in vista di un eventuale ricorso (pp. 5-6).

14. Fase contrattuale

STA 52.2022.422 del 31 marzo 2023

Il committente, nella fase di esecuzione dei lavori, è tenuto a verificare che tutte le opere per cui l'aggiudicataria ha dichiarato di non avvalersi del subappalto siano effettivamente eseguite dalla stessa, senza l'intervento di terzi (consid. 5.4).

STA 52.2020.231 del 29 maggio 2020

Revoca (rescissione) del contratto per presunte gravi disfunzioni nella gestione dell'ecocentro. Ricorso irricevibile. L'art. 37 LCPubb, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 applicabile alla presente fattispecie in virtù della disposizione transitoria della modifica della LCPubb del 10 aprile 2017, configura quali decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura. In realtà, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile. In difetto di precipue norme di diritto pubblico di segno opposto, nulla in concreto permette di dedurre che il contratto di appalto del 21 agosto/3 settembre 2019 sottoscritto dalle parti non sia governato in modo esclusivo dal diritto privato, segnatamente dalle norme SIA 118 esplicitamente citate e, eventualmente, dagli art. 363 e segg. della *Legge federale di complemento del Codice civile svizzero* del 30 marzo 1911 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni - RS 220). Di riflesso, anche la rescissione di un tale contratto (impropriamente definita revoca) non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una contestazione vanno sottoposte al giudice civile. A identica conclusione si perverrebbe anche applicando l'art. 25 LCPubb nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2020, considerato che la possibilità di revoca dell'aggiudicazione è riferita alle situazioni intercorse tra la delibera e la conclusione del contratto mentre posteriormente a questa il legislatore ha previsto la facoltà di scegliere il negozio giuridico (pp. 3 e 4).

15. Recenti pubblicazioni

15.1 Tribunale federale

Elenco delle decisioni con regesto pubblicate dal Tribunale federale sul portale www.bger.ch/it/index/jurisdiction.htm dal 2020:

DTF Nr. sentenza	Data	Regesto
148 I 226 2D_8/2021	07.07.2022	Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A. SA contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso sussidiario in materia costituzionale). Art. 13 Cost.; art. 45 cpv. 4 LCPubb, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 (LCPubb); diritto alla protezione della sfera privata. Giusta il vecchio art. 45 cpv. 4 LCPubb le decisioni di esclusione da appalti futuri vanno pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale. Sebbene detta pubblicazione fruisca di una base legale sufficiente e risponda ad un interesse pubblico legittimo (consid. 5.3.1 e 5.3.2), essa è tuttavia sproporzionata e lede di conseguenza il diritto alla protezione della sfera privata garantito dall'art. 13 Cost. (consid. 5.3.3 e 5.3.5). L'attuale art. 45a cpv. 4 LCPubb si presta invece ad un'applicazione conforme a tale diritto fondamentale, in quanto lascia all'autorità un adeguato margine di apprezzamento rispetto alla scelta del canale di pubblicità della sanzione (consid. 5.3.6).
148 I 53 2C_399/2021	28.02.2022	Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. F. gegen A. AG, B. sowie K. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) Art. 29 cpv. 2 Cost.; impugnazione di una decisione di aggiudicazione da parte di più offerenti; effetto inscindibile delle decisioni dell'autorità di ricorso; esigenza di una coordinazione sostanziale. Oggetto del procedimento (consid. 1). Una decisione di aggiudicazione ha un effetto uniforme e inscindibile nei confronti di tutti gli offerenti; se una tale decisione è contestata da più offerenti, le sentenze dell'autorità di ricorso esplicano anche degli effetti inscindibili, ciò che impone una loro coordinazione (consid. 4.1 e 4.2). Una coordinazione formale nel senso della congiunzione delle procedure non è obbligatoria; una coordinazione sostanziale è invece in ogni caso necessaria (consid. 4.3). In questo senso dev'essere garantita una coordinazione temporale dei giudizi resi dall'autorità di ricorso (consid. 4.3.1); inoltre devono essere salvaguardati i diritti procedurali di tutti gli offerenti che partecipano ai differenti procedimenti (consid. 4.3.2); infine, l'autorità di ricorso deve pronunciarsi nella stessa composizione nei procedimenti paralleli (consid. 4.3.3).
148 II 106 2C_155/2021 2C_157/2021	14.12.2021	Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A.A. S.A.U. e B.A. SA contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico). Artt. 45 e 45a della previgente LCPubb (vLCPubb) e artt. 45a e 45b della medesima legge attualmente in vigore (LCPubb). Commesse pubbliche: pena pecuniaria in seguito ad un subappalto senza autorizzazione del committente; natura; prescrizione. Applicazione per analogia del termine di prescrizione di cui all'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart. Illustrazione delle sanzioni esistenti nel diritto delle commesse pubbliche (consid. 4.5.4.1). Sia sotto l'egida del diritto cantonale previgente (artt. 45 e 45a vLCPubb; consid. 4.5.1) che di quello attuale (artt. 45a e 45b LCPubb; consid. 4.5.2) la pena pecuniaria litigiosa costituisce una sanzione amministrativa. Esposto del nuovo diritto federale e intercantonale in materia (consid. 4.5.4.2, 4.5.4.3 e 4.5.4.4). Una pena pecuniaria pronunciata in una procedura amministrativa va considerata una sanzione amministrativa e non una sanzione del diritto penale anche se essa, nei suoi effetti, è analoga a quest'ultima (consid. 4.5.5). In assenza di una base legale esplicita (sulla problematica, vedasi consid. 4.3), applicando per analogia il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart

DTF Nr. sentenza	Data	Regesto
		(consid. 4.6) e facendolo decorrere dalla fine dei lavori effettuati dai subappaltatori non autorizzati (consid. 4.7), la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio.
147 II 264 2C_1060/2017	29.10.2020	<p>Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Fondazione Focus di Arbedo-Castione contro A. SA, Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati (ricorso in materia di diritto pubblico).</p> <p>Art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP; cifra 2 dell'Allegato 2 e nota 1 dell'Allegato 3 dell'Appendice I al GPA. Trasposizione nel diritto interno degli impegni derivanti dai trattati internazionali. Assoggettamento di una fondazione di diritto privato al CIAP.</p> <p>Nozione di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP in relazione con la cifra 2 dell'Allegato 2 e la nota 1 dell'Allegato 3 dell'Appendice I al GPA (consid. 3 e 4.1). La ricorrente, fondazione di diritto privato (art. 80 segg. CC), è un'istituzione dotata di personalità giuridica, creata appositamente per soddisfare dei bisogni d'interesse generale (consid. 4.2.2), priva di carattere industriale e commerciale (consid. 4.2.3 e 4.2.4) e sulla quale lo Stato o altri poteri pubblici esercitano un'influenza dominante (consid. 4.3). Essa può quindi essere definita quale "organismo di diritto pubblico" e va assoggettata al CIAP (consid. 4.4). Nullità dell'intera procedura vista la grave e manifesta violazione dei principi essenziali disciplinanti l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (consid. 4.4).</p>
146 II 276 2C_979/2018	22.01.2020	<p>Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft und B. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten).</p> <p>Art. 83 lett. f n. 2 LTF; art. 1 cpv. 3 lett. d, art. 13 lett. f e art. 18 cpv. 1 CIAP; principio dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche; effetti dell'annullamento di una decisione di aggiudicazione; competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio.</p> <p>Esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF con riferimento alla competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio (consid. 1). L'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, a meno che ostacoli procedurali vi si oppongano. Può utilizzare la propria competenza a pronunciare un giudizio riformatorio soltanto in casi sufficientemente chiari. Ciò non è il caso se è dubbio che la ricorrente nella procedura di ricorso cantonale abbia presentato, tra tutti gli offerenti ancora coinvolti nella procedura di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale evenienza l'autorità cantonale di ricorso deve rinviare la causa al committente affinché effettui una nuova valutazione delle offerte, sulla base delle correzioni da lei effettuate concernenti l'applicazione dei criteri di aggiudicazione (consid. 6).</p>

15.2 Tribunale cantonale amministrativo

Elenco delle sentenze pubblicate dal Tribunale cantonale amministrativo sul portale www.sentenze.ti.ch dal 2020:

Nr. sentenza	Data	Tema	Titolo
52.2023.94	23.06.2023	Bando	Bando di concorso. Parziale adesione al ricorso mediante la modifica delle condizioni di gara inerenti un criterio di idoneità (referenze) e le specifiche tecniche dei prodotti richiesti. La condizione di gara riferita alla scelta del progettista è sostenibile
52.2022.422	31.03.2023	Subappalto	Commessa pubblica. Sostituzione del subappaltatore
52.2022.314	31.03.2023	Subappalto	Commessa pubblica. Nel caso concreto, la rinuncia del concorrente al subappalto di parte delle prestazioni per procedervi in proprio, senza impatto né sul prezzo né sulla valutazione dell'offerta, non corrisponde a una modifica dell'offerta
52.2022.393	28.03.2023	Subappalto	Procedimento amministrativo per infrazione alla LCPubb. Divieto di subappalto
52.2022.406	09.03.2023	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Incarico diretto concorrenziale
52.2022.405	02.03.2023	Aggiudicazione Bando	Commessa pubblica. Interpretazione di una regola di gara
52.2022.244	16.02.2023	Aggiudicazione Criteri di idoneità	Commessa pubblica. Valutazione dei criteri di aggiudicazione. Offerente estero: autocertificazione del rispetto delle condizioni di lavoro in vigore nel Cantone Ticino in casu ammessa
52.2022.359	13.02.2023	Esclusione	Commesse pubbliche. Proroga del termine per l'inoltro e il pagamento del rendiconto IVA. Dilazione di pagamento
52.2022.302	23.12.2022	Esclusione	Commesse pubbliche. Diritto di essere sentito (motivazione della decisione impugnata). Esclusa a ragione dalla gara (per superamento del preventivo di riferimento), l'insorgente non è legittimato a impugnare l'annullamento del concorso
52.2022.261 52.2022.293	05.12.2022	Esclusione	Commesse pubbliche. Revoca della delibera e annullamento del concorso stante l'insostenibilità economica dell'unica offerta rimasta in gara
52.2022.200	21.11.2022	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione insostenibile
52.2022.252	24.10.2022	Criterio di idoneità Esclusione Offerte	Commesse pubbliche. Conformità dell'offerta. Criteri di idoneità
52.2022.213	24.10.2022	Aggiudicazione Criteri di idoneità	Commessa pubblica. Criterio di idoneità. Referenze. Divieto di subappalto (in casu non dimostrato)
52.2022.423	19.10.2022	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Delibera opere da impresa generale per la sostituzione di condotte. Valutazione del criterio dell'analisi del mandato insostenibile. Mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei parametri del criterio e del loro metodo di valutazione. Decisione dichiarata nulla
52.2022.161	14.10.2022	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Completezza offerta. Referenze. Criterio perfezionamento professionale. Programma lavori
52.2022.116	10.10.2022	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Aggiudicazione delle prestazioni di progettazione. Modifica dell'offerta. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 2C_913/2022 del 3 agosto 2023)

Nr. sentenza	Data	Tema	Titolo
52.2022.212	05.10.2022	Aggiudicazione Offerta	Commesse pubbliche. Offerta sotto costo. Valutazione dei criteri di aggiudicazione
52.2022.229	22.09.2022	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione
52.2022.152	06.09.2022	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Criterio di aggiudicazione "perfezionamento professionale"
52.2022.181	02.09.2022	Criteri di idoneità Offerta	Commessa pubblica per la fornitura di contenitori interrati. Criteri di idoneità ex art. 34 RLCPubb/CIAP. Per le pure forniture non sono necessari requisiti particolari. Conformità dell'offerta alle prescrizioni di gara. Valutazione dei criteri formazione apprendisti e perfezionamento professionale
52.2022.69	01.09.2022	Criterio di idoneità Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione per inidoneità (qualifiche delle persone chiave)
52.2022.67	01.09.2022	Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione dal concorso per mancato rispetto dei criteri di idoneità (qualifiche del personale)
52.2022.153	09.08.2022	Concorso pubblico	Commesse pubbliche. Annullamento del concorso. Superamento del preventivo del committente. Insostenibilità economica dell'offerta
52.2022.167	28.07.2022	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Legittimazione a ricorrere
52.2022.154	28.07.2022	Esclusione	Commesse pubbliche. Diritto di essere sentito (motivazione della decisione impugnata). L'esclusione dalla gara per non avere compilato una posizione del capitolato rappresenta, in concreto, un eccesso di formalismo
52.2022.158	14.07.2022	Procedura	Commessa pubblica. Il prodotto offerto dalla deliberataria non è conforme alle esigenze poste dagli atti di gara. Il committente aderisce alle richieste dell'insorgente di annullare la delibera ma non modifica direttamente la propria decisione
52.2022.105	11.07.2022	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Legittimazione del terzo classificato
52.2022.140	24.06.2022	Esclusione	Commessa pubblica. L'omissione dell'elenco dei documenti da allegare all'offerta non è un valido motivo di esclusione. Formalismo eccessivo
52.2022.59	17.06.2022	Criteri di idoneità Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione dalla procedura di aggiudicazione di una concorrente che ha il medesimo titolare di una ditta che non rispetta il CCL di categoria
52.2021.482	12.05.2022	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Aggiudicazione. Valutazione delle offerte
52.2021.45	02.05.2022	Bando	Commesse pubbliche. Bando di concorso. Criterio di aggiudicazione insostenibile
52.2021.513	26.04.2022	Aggiudicazione Offerta	Commessa pubblica. Conformità dei prodotti offerti. L'offerta della ricorrente non è conforme alle prescrizioni del capitolato di appalto. Non è dunque legittimata a contestare la delibera
52.2021.480	26.04.2022	Esclusione	Commessa pubblica. Delibera delle opere di pulizia giornaliera e manutentiva degli stabili amministrativi. Esclusione dalla gara per avere fornito false indicazioni
52.2021.489	06.04.2022	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Valutazione dei criteri dell'economicità e dell'attendibilità delle offerte falsata dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha corretto. Ricorso accolto e delibera della commessa alla ricorrente
52.2021.516	31.03.2022	Esclusione	Commessa pubblica. Offerta esclusa a torto dalla gara. Il ritardo nel recapito della raccomandata è da addebitare alla deviazione sulla casella postale dell'ente banditore

Versione del 01.01.2024

Nr. sentenza	Data	Tema	Titolo
52.2021.510	28.03.2022	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Valutazione del criterio di aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi: il committente si è dipartito dal preventivo fissato dal suo consulente senza alcuna valida ragione. Ricorso accolto e delibera alla ricorrente
52.2021.501	21.03.2022	Esclusione	Commessa pubblica per l'acquisto di autoambulanze. Esclusione dell'offerta per mancanza della dichiarazione concernente il rispetto dei disposti del CCL del settore. Referenze aziendali e personali
52.2021.456	21.03.2022	Esclusione	Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di sorveglianza. L'esclusione dell'offerta per la mancata trasmissione dell'elenco dei documenti presenti nell'offerta è ingiustificata
52.2021.496	21.02.2022	Subappalto	Procedimento amministrativo per infrazione alla LCPubb. Subappalto senza l'accordo del committente
52.2021.491	14.02.2022	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Incarico diretto concorrenziale
52.2021.424	07.02.2022	Subappalto	Procedimento amministrativo per infrazione alla LCPubb: violazione del divieto di subappalto e ottenimento della commessa sulla scorta di false indicazioni
52.2021.473	27.01.2022	Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione di un'offerta per prodotto non conforme
52.2021.451	20.01.2022	Esclusione	Commessa pubblica. Conformità dell'offerta alle prescrizioni di gara
52.2021.511	27.12.2021	Procedura	Commesse pubbliche. Il verbale di apertura delle offerte non costituisce decisione impugnabile
52.2021.347	22.11.2021	Procedura	Delibera opere da impresario costruttore. Specifiche tecniche. Annullamento della decisione impugnata e del concorso che l'ha preceduta
52.2021.314	02.11.2021	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Criteri di idoneità. Valutazione dei criteri d'aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi e della plausibilità del programma lavori. Confermata dalla STF 2C_1006/2021 del 4 febbraio 2022
52.2021.293	02.11.2021	Criterio di idoneità	Commesse pubbliche. Delibera del servizio di trasporto scolastico
52.2021.272	18.10.2021	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico
52.2021.270	18.10.2021	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico
52.2021.261	18.10.2021	Esclusione	Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico. Attendibilità del prezzo. Referenze aziendali
52.2021.319	13.10.2021	Procedura	Annullamento del concorso. I motivi invocati dalla stazione appaltante a sostegno della propria decisione non sono sufficienti per annullare la gara ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/CIAP.
52.2021.305	07.10.2021	Bando	Commesse pubbliche. Bando di concorso per l'aggiudicazione della fornitura di cippato di legno. Criteri di aggiudicazione sostenibili
52.2021.214	27.09.2021	Criterio di idoneità	Commessa pubblica. Delibera del servizio smaltimento rifiuti
52.2021.257	06.09.2021	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Delibera delle opere da pulizia giornaliera e manutentiva degli stabili amministrativi. Correzione da parte del committente degli errori ritenuti di natura aritmetica
52.2021.246	06.09.2021	Aggiudicazione Criterio di idoneità	Commessa pubblica. Validità di una referenza (autoreferenza). Modifica a posteriori di un parametro di valutazione delle offerte
52.2021.209	04.08.2021	Aggiudicazione	Delibera opere da piastrellista. Attendibilità dei giorni lavorativi indicati e false indicazioni. Variante/modifica dell'offerta

Nr. sentenza	Data	Tema	Titolo
52.2021.170 52.2021.192	16.07.2021	Bando	Commesse pubbliche. Bando di concorso per prestazioni di progettazione. Legittimazione a impugnare il bando. Atti impugnabili. Prescrizione poco chiara e lesiva della parità di trattamento
52.2021.127	16.07.2021	Bando	Commesse pubbliche. Bando di concorso per l'aggiudicazione di prestazioni di progettazione. Assenza di veri e propri criteri di aggiudicazione qualitativi
52.2021.185	09.07.2021	Offerta	L'offerta della deliberataria è altamente concorrenziale ma non per questo inattendibile
52.2021.154	09.07.2021	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Rettifica dei prezzi esposti dall'offerente
52.2021.128	04.06.2021	Aggiudicazione Legittimazione	Commesse pubbliche. Cambiamento di prassi in materia di legittimazione a ricorrere (del terzo classificato) contro le decisioni di aggiudicazione
52.2020.615	04.06.2021	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Aggiudicazione di una commessa di fornitura. Offerta attendibile dal profilo del prezzo
52.2021.357- 364	01.06.2021	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Aggiudicazione di un mandato di progettazione. Conformità offerta. Referenze
52.2021.80	10.05.2021	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione e rettifica errori aritmetici
52.2021.91	22.04.2021	Esclusione Subappalto	Esclusione dalla gara e annullamento del concorso. Il subappalto non era ammesso per le opere di segnaletica stradale. Confermata dalla STF 2C_447/2021 del 15 novembre 2021
52.2020.608	17.03.2021	Esclusione	Commesse pubbliche. Esclusione dal concorso per compilazione errata del modulo d'offerta
52.2020.474	25.02.2021	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Metodo di valutazione delle offerte interpretato e applicato in modo insostenibile
52.2020.530	16.02.2021	Esclusione	Commessa pubblica. L'esclusione dalla gara per non aver allegato all'offerta l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta configura un formalismo eccessivo. Tenore dell'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP
52.2020.550	01.02.2021	Bando	Commesse pubbliche. Bando di concorso. Criterio di idoneità insostenibile
52.2020.497	20.01.2021	Bando	Commesse pubbliche. Bando di concorso. Criterio di idoneità ammissibile
52.2020.396	16.12.2020	Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione
52.2020.366	14.12.2020	Aggiudicazione Esclusione	Commesse pubbliche. Esclusione e delibera di un contratto di assicurazione. Paragonabilità delle offerte. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 2D_2/2021 del 7 ottobre 2021)
52.2020.201	10.12.2020	Concorso pubblico	Commessa pubblica. Annullamento del concorso
52.2020.383	01.12.2020	Criteri di idoneità	Commessa pubblica. La deliberataria ha adempiuto il criterio di idoneità legato al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. La sua offerta è completa e conforme alle prescrizioni di gara
52.2020.418	26.11.2020	Bando	Bando di concorso. Divieto di consorzio e subappalto
52.2020.408	26.11.2020	Bando	Bando di concorso per l'aggiudicazione di opere di falegnameria e rivestimento di pareti interne. Divieto di consorzio e subappalto
52.2020.389	26.11.2020	Criteri di idoneità Esclusione	Commessa pubblica. Notificazione di una decisione in via editale. Idoneità degli offerenti: la conformità di un impianto di compostaggio può essere attestata unicamente sulla scorta di una licenza edilizia

Nr. sentenza	Data	Tema	Titolo
52.2020.365	09.11.2020	Bando	Commessa pubblica. Bando di concorso. Termine per l'inoltro dell'offerta e obbligo di presenziare all'incontro con il committente
52.2020.378	02.11.2020	Esclusione	Commesse pubbliche. Attendibilità dell'offerta. Ricusa
52.2020.368	23.10.2020	Esclusione	Commessa pubblica. Procedura ad invito. Specifiche tecniche
52.2020.104	21.10.2020	Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione dal concorso
52.2020.375	12.10.2020	Aggiudicazione Bando	Commesse pubbliche. Mancata predeterminazione delle modalità di valutazione dell'attendibilità del prezzo. Violazione del principio della trasparenza
52.2020.108	08.09.2020	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Delibera mandato di progettazione relativo alla costruzione di una galleria. Criteri di idoneità. Referenze
52.2020.218	07.09.2020	Aggiudicazione Procedura	Commessa pubblica. Procedura a incarico diretto concorrenziale mediante richiesta di due offerte. Ammissibilità della procedura instaurata (questione lasciata aperta). Aggiudicazione insostenibile
52.2020.207	30.07.2020	Offerta	Commesse pubbliche. Offerta non conforme alle prescrizioni di gara
52.2020.54	24.06.2020	Offerta	Commesse pubbliche. Procedura selettiva. Modifica dell'offerta
52.2020.61	10.06.2020	Criteri di idoneità Esclusione	Commesse pubbliche. Ogni membro del Consorzio deve soddisfare le condizioni di idoneità stabilite dal bando. Anche la deliberataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara per inadempimento di un criterio di idoneità
52.2020.231	29.05.2020	Competenza	Le vertenze relative al contratto susseguente all'aggiudicazione di una commessa pubblica sono rette dal diritto privato
52.2019.629	27.04.2020	Esclusione	Commessa pubblica. Offerta difforme poiché priva delle certificazioni richieste. Delibera alla ricorrente
52.2019.642	24.04.2020	Concorso pubblico	Commesse pubbliche. Annullamento del concorso nell'ambito del quale è stata presentata una sola offerta, superiore al preventivo del committente
52.2019.585	13.02.2020	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Valutazione del criterio delle referenze
52.2019.522	10.02.2020	Aggiudicazione	Commesse pubbliche. Valutazione delle referenze del personale chiave
52.2019.566	21.01.2020	Esclusione	Commesse pubbliche. Modifica di un quantitativo in una posizione del capitolato. Ricorrente esclusa a ragione
52.2019.231	02.10.2019	Esclusione	Commesse pubbliche. La dichiarazione di prolungamento della validità dell'offerta rappresenta una nuova offerta e non "solo" un prolungamento della precedente. Pubbl. nella RtiD I-2020 n. 8.
52.2019.257	21.08.2019	Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione dalla gara giustificata. Inserimento nell'offerta di uno sconto non ammesso dalle disposizioni concorsuali
52.2018.507	17.04.2019	Bando	Bando di concorso a procedura selettiva per il trasporto di merci occorrenti alle strutture ospedaliere. Il criterio di idoneità legato alle referenze è eccessivamente restrittivo e si rivela discriminatorio. Ammissibile invece esigere che i concorrenti dimostrino di disporre dei mezzi necessari
52.2017.495	14.08.2018	Procedura	Commessa pubblica. Annullamento del concorso
52.2017.382	31.07.2018	Concorso pubblico	Commessa pubblica. Interruzione parziale della procedura d'aggiudicazione. Decisione confermata dal TF (STF 2C_825/2018 del 02.03.2021)

Nr. sentenza	Data	Tema	Titolo
52.2017.287	10.11.2017	Concorso pubblico	Commessa pubblica. Assoggettamento di una fondazione di diritto privato all'ordinamento delle commesse pubbliche. Confermata da STF 2C_1060/2017
52.2016.612	23.02.2017	Esclusione	Commessa pubblica. Esclusione di un'offerta per vizi formali
52.2015.551	15.11.2016	Subappalto	Commesse pubbliche. Sanzione (esclusione dalle aggiudicazioni e pena pecuniaria) per violazione delle normative in materia di appalti. Sentenza annullata dal Tribunale federale (STF 2C_1184/2016 del 7 giugno 2018)
52.2016.301	29.09.2016	Esclusione	Commesse pubbliche. L'offerta della deliberataria, priva della dicitura esterna prescritta, avrebbe dovuto essere scartata
52.2016.20	10.07.2016	Aggiudicazione Concorso pubblico	Commesse pubbliche. La stipulazione di polizze assicurative da parte dell'ente pubblico deve avvenire tramite concorso pubblico, per il quale il broker assicurativo potrebbe fungere al massimo da ausiliario del committente
52.2016.75	04.05.2016	Subappalto	Commessa pubblica. Aggiudicazione. Referenze, subappalto
52.2013.304	05.04.2016	Aggiudicazione	Commessa pubblica. Legittimazione attiva (in casu negata) del membro di un consorzio a contestare autonomamente la decisione di delibera in favore di terzi. Incarico diretto

15.3 Rivista ticinese di Diritto

Elenco delle sentenze pubblicate nella Rivista ticinese di Diritto (RtiD, www.ti.ch/rtid) dal 2020:

Nr. sentenza Rivista	Data	Massima
STA 52.2022.313/314 II - 2023, nr. 19	31.03.2023	Commesse pubbliche – rinuncia al subappalto Nel caso concreto, la rinuncia del concorrente al subappalto di parte delle prestazioni per procedervi in proprio, senza impatto né sul prezzo né sulla valutazione dell'offerta, non corrisponde a una modifica dell'offerta.
STA 52.2022.244 II - 2023, nr. 21	16.02.2023	Commesse pubbliche – offerenti esteri – autocertificazione delle condizioni di lavoro L'art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP, che impone agli offerenti esteri, nell'ambito di commesse internazionali, di provare il rispetto dei contratti collettivi o normali di lavoro vigenti in Ticino, rispettivamente, in assenza di tali contratti, di dimostrare l'uso delle condizioni usuali nel ramo professionale, non è preciso. In particolare, la norma non indica le modalità con cui una ditta con sede all'estero debba apportare tale prova. L'esigenza posta condurrebbe sostanzialmente a precludere l'accesso alle ditte estere alle commesse internazionali, in violazione di norme di diritto di rango superiore. Nel caso concreto, l'ammissione da parte del committente di un'autocertificazione non lede il diritto.
STA 52.2022.359 II - 2023, nr. 22	13.02.2023	Commesse pubbliche – rendiconto IVA – proroga del termine – emergenza COVID-19 La proroga del termine per l'inoltro e il pagamento del rendiconto IVA corrisponde a una dilazione di pagamento non ammessa dall'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP. La medesima non può in concreto condurre all'esclusione dell'offerta stante il tenore della disposizione transitoria contenuta nell'atto con cui il 25 maggio 2022 il Governo cantonale ha abrogato il decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020 (BU 2020, in vigore dal 1° luglio 2022).
STA 52.2022.200 II - 2023, nr. 20	22.11.2022	Commesse pubbliche – modifica del metro di giudizio Valutazione del criterio delle referenze insostenibile: il committente ha modificato il metro di giudizio applicato in prima battuta senza alcuna valida ragione. Anche la valutazione del criterio del piano di implementazione è lesiva del diritto: non riflette il metodo stabilito negli atti di gara.
STA 52.2022.181 I - 2023, nr. 20	02.09.2022	Commesse pubbliche – aspetti formali dell'offerta – criteri di idoneità dell'offerente Trattandosi di una commessa di fornitura non sono necessari requisiti particolari. La mancata inclusione nell'offerta dei contratti relativi agli apprendisti e alla formazione professionale è successivamente sanabile.
STA 52.2022.153 I - 2023, nr. 18	09.08.2022	Commesse pubbliche – annullamento del concorso – preventivo del committente – insostenibilità economica dell'offerta – pagamento delle imposte alla fonte Annullamento della gara dopo avere appreso che l'unica offerta inoltrata supera il preventivo depositato. I motivi addotti non sono sufficienti per annullare la gara ex art. 55 RCLPubb/CIAP. Gli atti di gara non indicavano che sarebbe stato depositato un preventivo e che lo stesso sarebbe stato utilizzato per escludere le offerte che lo avessero superato. In casu, l'offerta inoltrata non è economicamente insostenibile ma deve comunque essere esclusa siccome non in regola con il pagamento delle imposte alla fonte. In assenza di offerte ammissibili secondo le disposizioni di gara, la procedura di aggiudicazione deve nondimeno essere interrotta (cfr. l'art. 55 lett. b RLCPubb/CIAP). Decisione quindi confermata ancorché con sostituzione di motivi.

Nr. sentenza Rivista	Data	Massima
STA 52.2022.154 I - 2023, nr. 17	28.07.2022	Commesse pubbliche – esclusione – formalismo eccessivo Mancata compilazione, in ogni sua parte, di una posizione dell'elenco prezzi dovuta ad una carenza d'impostazione del capitolato. In casu, la sanzione dell'esclusione dalla gara configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio di proporzionalità. I dati mancanti riguardavano peraltro una posizione secondaria, sia per l'entità sia per l'importanza dei lavori.
STF 2D_8/2021 I - 2023, nr. 19	07.07.2022	Commesse pubbliche – subappalto – esclusione dall'aggiudicazione per due mesi – pubblicazione della sanzione Per il legislatore cantonale la regolamentazione di condizioni restrittive per il subappalto attraverso un divieto di principio nella legge e una sanzione importante per la violazione delle regole in materia ricopre una notevole importanza. La pubblicazione della sanzione riveste un interesse pubblico pertinente. Per quanto attiene invece alla protezione della sfera privata e della reputazione dell'impresa, la pubblicazione automatica dell'esclusione su internet attraverso il Foglio ufficiale, pur tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, non si giustifica.
STA 52.2021.489 II - 2022, nr. 11	06.04.2022	Commesse pubbliche – criteri di aggiudicazione Valutazione dei criteri dell'economicità e dell'attendibilità delle offerte falsata dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha corretto malgrado le annotazioni apposte sulla stessa da parte del suo consulente.
STA 52.2021.516 II - 2022, nr. 9	31.03.2022	Commesse pubbliche – esclusione – formalismo eccessivo Ritardo nel recapito dell'offerta dovuto ad una carenza d'impostazione del capitolato. In casu, l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione – benché esplicitamente comminata dal capitolato di appalto in caso di trasmissione tardiva dell'offerta – configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità.
STA 52.2021.510 II - 2022, nr. 10	28.03.2022	Commesse pubbliche – criteri di aggiudicazione – preventivo del committente Il committente si è dipartito dal preventivo fissato dal suo consulente senza alcuna valida ragione. L'ingerenza della stazione appaltante su un punto fondamentale per tutta la valutazione del criterio dell'attendibilità dei prezzi (ponderato al 35%), e la maldestra giustificazione a posteriori della legittimità del suo agire con motivazioni puramente generali, non può essere tutelata.
STF 2D_27/2020 II - 2022, nr. 12	05.11.2021	Commesse pubbliche – legittimazione ricorsuale in caso di nuova aggiudicazione La rinuncia di un offerente che non ha ottenuto la commessa ad impugnare la decisione di aggiudicazione non permette di per sé di concludere che, nel caso di un annullamento della decisione di aggiudicazione, all'offerente scartato si possa negare la legittimazione ricorsuale contro una nuova aggiudicazione ad altro concorrente.
STA 52.2021.127 I - 2022, nr. 16	16.07.2021	Commesse pubbliche – bando di concorso – criteri di aggiudicazione Assenza nel bando di concorso di veri e propri criteri qualitativi per valutare la bontà delle offerte, indispensabili nel caso di una commessa complessa avente per oggetto prestazioni di progettazione di una rete tramviaria/ferroviaria.
STF 2C_1078/2019 I - 2022, nr. 17	22.06.2021	Potere di apprezzamento dell'autorità giudiziaria rispetto a quello dell'ente appaltante Non rispettando l'ampio potere di apprezzamento di cui gode l'ente appaltante riguardo all'interpretazione dei criteri che ha autonomamente formulato, e sostituendovi invece il proprio potere d'esame con un'interpretazione diversa dei criteri in questione, l'Autorità giudiziaria cantonale ha operato, in casu, un giudizio di opportunità, vietato sia dall'art. 16 cpv. 2 CIAP che dall'art. 38 cpv. 2 LCPubb.

Nr. sentenza Rivista	Data	Massima
STA 52.2021.128 I - 2022, nr. 3	04.06.2021	<p>Commesse pubbliche – cambiamento di prassi in materia di legittimazione a ricorrere del terzo classificato a contestare la decisione di aggiudicazione</p> <p>La legittimazione a ricorrere del terzo classificato è esaminata conformemente alla cosiddetta Ceneri-Praxis adottata dal Tribunale federale, secondo cui un offerente scartato ha un interesse degno di protezione a ricorrere solo se, in caso di ammissione della sua impugnativa, avrebbe un'effettiva possibilità di ottenere la commessa prendendo in considerazione, di principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara.</p>
STF 2C_661/2019 II - 2021, nr. 13	17.03.2021	<p>Divieto di principio del prestito di personale – discriminazione indiretta dei lavoratori frontalieri</p> <p>Il divieto di principio del prestito di personale nell'ambito delle commesse pubbliche ticinesi rende sensibilmente più difficile l'accesso dei lavoratori interinali a tale mercato. Nel contesto particolare del mercato del lavoro temporaneo ticinese, dove la maggior parte dei lavoratori sono frontalieri (italiani), ciò implica una potenziale discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, la quale non è compatibile con gli art. 2 ALC e 9 cpv. 1 Allegato I ALC. Accoglimento del ricorso su questo punto, con la precisazione che ciò non significa che il legislatore cantonale non abbia nessuna possibilità di limitare l'impiego di personale interinale nell'ambito delle commesse pubbliche. Delle limitazioni in tal senso restano possibili, a condizione di rispettare il diritto nazionale e internazionale e la relativa giurisprudenza. Esempi in tal senso (consid. 5).</p>
STF 2C_705/2019 II - 2021, nr. 12	12.02.2021	<p>Nozione di committente – inclusione delle cliniche private – legittimazione ricorsuale</p> <p>Deve essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale per violazione della libertà economica a una società che gestisce cliniche private. Il fatto che il ricorso sia rivolto solo contro le relative norme del regolamento e non contro la base legale formale è irrilevante. L'estensione alle cliniche private del campo di applicazione soggettivo della legislazione cantonale sulle commesse pubbliche non viola la libertà economica.</p>
STA 52.2019.472 II - 2022, nr. 13	04.01.2021	<p>Commesse pubbliche – procedimento amministrativo per violazione della LCPubb e del CIAP – prescrizione dell'azione sanzionatoria</p> <p>L'esclusione dai mercati pubblici e la pena pecuniaria inflitta ai sensi dell'art. 45 vLCPubb possono essere qualificati come sanzione amministrativa con carattere penale. Posto che né la LCPubb né il RLCPubb/ CIAP prevedono norme circa i termini di prescrizione dell'azione sanzionatoria e delle sanzioni amministrative, stante la forte analogia che il provvedimento presenta con la sanzione comminata dal diritto in materia di case da gioco nonché dal diritto della concorrenza, ci si può senz'altro ispirare all'art. 49a LCart. La sanzione è quindi prescritta se il comportamento illecito si è concluso da oltre cinque anni dall'avvio della procedura amministrativa. (confermata da STF 2C_155/2021 del 14 dicembre 2021)</p>
STA 52.2020.389 II - 2021, nr. 14	26.11.2020	<p>Commesse pubbliche – criteri di idoneità – mancata produzione della licenza edilizia – esclusione dalla gara</p> <p>La mancata produzione della licenza edilizia dell'impianto di compostaggio richiesta dall'ente banditore comporta l'esclusione dalla gara. Oggetto di procedure di aggiudicazione possono essere solo beni, rispettivamente, prestazioni forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico.</p>

Nr. sentenza Rivista	Data	Massima
STA 52.2020.218 I - 2021, nr. 13	07.09.2020	Commesse pubbliche – procedura a incarico diretto concorrenziale Nozione e limiti della procedura a incarico diretto concorrenziale, introdotta con la modifica della LCPubb in vigore dal 1° gennaio 2020. Il committente che opta per un incarico diretto concorrenziale deve fare in modo di non confondere i potenziali offerenti dando l'impressione di voler indire una procedura a invito. L'avvio di una procedura di questo tipo non dispensa il committente dall'obbligo di rispettare le regole di gara da esso stabilite e tutti i principi fondamentali che reggono la materia delle commesse pubbliche.
STA 52.2019.646 I - 2021, nr. 14	25.06.2020	Commessa pubblica – procedura ad invito – specifiche tecniche Nella misura in cui il committente ha indetto una procedura di concorso ad invito e tutte le ditte da esso interpellate sono in grado di fornire i prodotti che intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta di specificare nel dettaglio i medesimi, indicandone modello e marca, non ha portato ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. La finalità dell'art. 16 RLCPubb/CIAP (norma che mira in definitiva solo ad evitare che il committente possa ostacolare l'accesso al mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione di specifiche tecniche troppo precise) non è stata in alcun modo disattesa all'occorrenza. Applicazione del criterio del minor prezzo.
STA 52.2019.231 I - 2020, nr. 8	02.10.2019	Commesse pubbliche – dichiarazione di prolungamento di validità dell'offerta La dichiarazione di prolungamento della validità dell'offerta rappresenta una nuova offerta e non «solo» un prolungamento della precedente che, una volta inoltrata, non può più essere modificata.
STA 52.2019.268 I - 2020, nr. 6	01.10.2019	Commesse pubbliche – commessa edile – procedura a invito errata La fornitura e posa dei giochi occorrenti al parco giochi sono assimilabili ad una commessa edile. Procedura ad invito errata: Visti i valori delle offerte inoltrate, tutte superiori a CHF 50'000.–, in concreto la stazione appaltante non poteva quindi promuovere una simile procedura ma doveva forzatamente fare capo ad una procedura libera (art. 11 cpv. 1 lett. a e 8 LCPubb).
STF 2C_678/2018 I - 2020, nr. 7	05.06.2019	Commesse pubbliche – criteri di idoneità degli offerenti – disponibilità di personale e veicoli per il servizio di sgombero neve e spandimento di sale e ghiaia La condizione di idoneità relativa alla disponibilità di personale e veicoli per il servizio invernale deve essere adempita non solo al momento dell'aggiudicazione, bensì anche successivamente al momento previsto per l'esecuzione dell'incarico. In casu, valutazione nell'ambito di una doppia procedura ricorsuale.
STA 52.2017.382 II - 2021, nr. 15	31.07.2018	Commessa pubblica – concorso di architettura – interruzione parziale della procedura di aggiudicazione Aggiudicazione del mandato ai membri del gruppo interdisciplinare che ha presentato il progetto migliore ad esclusione di un consorzio ritenuto non idoneo. La cattiva esperienza nell'ambito di un precedente cantiere, sfociata in una procedura complessa tra le parti costituisce, nel caso concreto, un grave motivo suscettibile di indurre l'ente appaltante a non più riconoscere nel membro del consorzio concorrente le necessarie competenze tecniche e organizzative. (confermata da STF 2C_825/2018 del 2 marzo 2021)

Nr. sentenza Rivista	Data	Massima
STA 52.2019.646 I - 2021, nr. 15	10.11.2017	Commessa pubblica – assoggettamento di una fondazione di diritto privato all’ordinamento delle commesse pubbliche – condizioni Va considerata un’istituzione di diritto pubblico assoggettata alle regole del CIAP una fondazione costituita da un Comune allo scopo di realizzare una struttura di appartamenti a pigione moderata adatti ai bisogni di anziani e disabili. L’attività di natura sociale della medesima risponde a un chiaro interesse pubblico. Essa non può inoltre essere definita a carattere commerciale o industriale siccome non vi è una situazione di concorrenza in cui soggetti privati decidono secondo una logica puramente economica. La fondazione si trova infine in un rapporto di dipendenza nei confronti dei poteri pubblici, essendo il suo Consiglio di fondazione nominato dal Municipio. (confermata STF 2C_1060/2017 del 29 ottobre 2020)

Versioni

Data	Modifiche apportate
01.01.2024	Aggiornamento.
01.09.2023	Aggiornamento.
01.05.2023	Aggiornamento.
01.01.2023	Aggiornamento.
01.08.2022	Aggiornamento.
01.04.2022	Aggiornamento.
01.12.2021	Aggiornamento e aggiunta <i>Recenti pubblicazioni</i>
01.12.2020	Aggiornamento.
01.07.2020	Aggiornamento.
01.04.2020	Aggiornamento.
01.03.2020	Aggiornamento.
01.12.2018	Aggiornamento.
01.10.2018	Aggiornamento.
01.09.2018	Aggiornamento.
01.02.2018	Pubblicazione scheda informativa.